

IL BILANCIO DI ESERCIZIO

**Aspetti istituzionali e profili evolutivi
nell'attuale assetto normativo italiano**

**a cura di
ANGELO PALMA**

QUARTA EDIZIONE RIVEDUTA ED AMPLIATA



GIUFFRÈ EDITORE

IL BIANCO DI ESERCIZIO

**Aspetti istituzionali e profili evolutivi
nell'attuale assetto normativo italiano**

a cura di

ANGELO PALMA

QUARTA EDIZIONE RIVEDUTA ED AMPLIATA

Scritti di

*G.E. Colombo - F. Dalla Sega - A. Giussani - P. Golia - A. Palma
A. Panno - F. Pontani - C. Sottoriva - C. Teodori - G. Villa*



GIUFFRÈ EDITORE

internazionali mediante rinvii a documenti già pubblicati dagli emittenti (cd. *incorporation by reference*) e la richiesta che la Consob indicasse quali delle altre informazioni previste dalla IV e VII Direttiva CEE siano ritenute obbligatorie e quali si debbano ritenere invece facoltative. Con riferimento a quanto sopra, la Consob ha ritenuto di non poter accogliere la proposta di includere le informazioni aggiuntive secondo il principio della *incorporation by reference* e ha altresì ritenuto che nel documento della Commissione europea siano già chiaramente esplicitate le norme delle direttive contabili tutt'ora in vigore, anche in sede di applicazione degli IAS/IFRS, per la predisposizione dei conti annuali e consolidati delle imprese.

Seconda Parte

**IL SISTEMA DELLE VALUTAZIONI
PER IL BILANCIO DI ESERCIZIO NELLA LOGICA
DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI**

(di *Alessandro Panno*)

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Rilevazione e valutazione nella logica dei principi contabili internazionali: *fair value* e *impairment*. — 2.1. Il quadro sistematico. — 2.2. Il *fair value*. — 2.3. L'*impairment test*. — 3. La valutazione delle poste più significative. — 3.1. La valutazione delle attività immateriali. — 3.1.1. Definizione di attività immateriale. — 3.1.2. La valutazione iniziale. — 3.1.2.1. Attività immateriali acquistate separatamente dall'esterno. — 3.1.2.2. Attività immateriali ottenute mediante produzione interna: i costi di ricerca e i costi di sviluppo. — 3.1.2.3. Attività immateriali acquistate attraverso operazioni di aggregazione aziendale. — 3.1.3. Le valutazioni successive all'iscrizione iniziale. — 3.1.4. Attività immateriali a vita utile definita e indefinita. — 3.2. La valutazione delle attività materiali. — 3.2.1. Immobili, impianti e macchinari. — 3.2.1.1. La valutazione iniziale. — 3.2.1.2. Le valutazioni successive all'iscrizione iniziale. — 3.2.2. Gli investimenti immobiliari. — 3.2.3. Le attività materiali acquisite in leasing. — 3.2.3.1. Il leasing finanziario. — 3.2.3.2. Il leasing operativo. — 3.3. La valutazione delle rimanenze. — 3.3.1. Le rimanenze. — 3.3.2. Le commesse a lungo termine. — 3.4. La valutazione dei crediti. — 3.4.1. La rilevazione iniziale. — 3.4.2. Le valutazioni successive all'iscrizione iniziale. — 3.5. La valutazione dei titoli. — 3.6. La valutazione dei fondi del passivo e del t.f.r. — 3.6.1. Gli accantonamenti ai fondi e le passività potenziali. — 3.6.2. Il trattamento di fine rapporto.

1. PREMESSA.

In questa seconda sezione del capitolo dedicato alla redazione del bilancio d'esercizio secondo i principi contabili internazionali (*International Accounting Standards - IAS* e *International Financial Reporting Standards - IFRS*), vengono affrontate le

tematiche connesse alle valutazioni delle poste del bilancio nella logica degli IAS/IFRS.

Da un punto di vista metodologico, si procederà dapprima con la definizione del quadro di insieme che presenti una visione sistematica e di carattere generale del corpus delle prescrizioni in tema di rilevazione e valutazione proposte dai principi contabili internazionali; dopo aver illustrato le previsioni fondamentali di questo complesso di regole omologate con regolamenti comunitari dall'Unione Europea e progressivamente recepite nell'ordinamento italiano, si affronterà l'analisi organica delle singole prescrizioni circa la valutazione delle poste più significative, presentando i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) ordinati per categorie omogenee o quantomeno assimilabili (1).

Il corpus degli *International Accounting Standards* e degli *International Financial Reporting Standards*, esplica efficacia normativa negli ordinamenti interni degli stati membri e sussiste in toto, ove applicabili, le regole ordinarie di formazione del bilancio d'esercizio; adottare gli standard contabili internazionali non vuol dire attuare una semplice sostituzione dei principi di redazione e dei criteri valutazione con altri ancorché profondamente diversi, ma implica l'assunzione di un quadro concettuale generale profondamente diverso nell'impostazione, finalità e contenuto rispetto al sistema informativo di bilancio previsto e disciplinato dalle norme nazionali.

Le regole che disciplinano le valutazioni nel sistema IAS/IFRS, rispondono pertanto a questa prospettiva diversa sul bi-

(1) I principi contabili internazionali emanati dallo IASB, infatti, si presentano sotto forma di elenco, secondo una sequenza e una numerazione che non segue alcuna logica contabile, economica, giuridica o gerarchica.

Lo IASB (*International Accounting Standards Board*), ricordiamo, è l'organismo nato nel 2001 dalla ristrutturazione dello IASC (*International Accounting Standards Committee*), deputato all'emanazione dei principi contabili internazionali. I principi contabili elaborati fino al 1° aprile 2001 dallo IASC sono definiti IAS e le relative interpretazioni sono denominate SIC; i principi contabili e le relative interpretazioni elaborati ed emessi a decorrere dal 1° aprile 2001 dallo IASB sono identificati rispettivamente con IFRS e IFRIC.

lancio d'esercizio, a una "definizione" di bilancio profondamente mutata; come è noto, il bilancio d'esercizio redatto secondo il disposto dell'attuale codice civile e ancorato ai principi contabili nazionali, è ispirato alla finalità di dare conto con chiarezza e verità, agli utili conseguiti dall'impresa in un determinato esercizio, evidenziando misura e composizione delle due fondamentali grandezze di sintesi individuare nel capitale di funzionamento e nel correlato reddito d'esercizio. Il bilancio redatto in conformità IAS/IFRS invece è ispirato a rappresentare non tanto un utile prelevabile dall'azienda nel rispetto dell'integrità del patrimonio, ma è piuttosto orientato a misurare un valore corrente (o effettivo) dell'azienda di pertinenza dell'impresa stessa alla data di formazione del bilancio stesso.

Questa diversa finalità del bilancio, e che informa tutto il sistema delle valutazioni, altro non è che la diretta conseguenza del mutato orizzonte dei destinatari del bilancio IAS/IFRS rispetto a quello tradizionale; mentre il bilancio d'esercizio domestico intende principalmente soddisfare le esigenze informative dei creditori, e quindi privilegia un sistema incardinato in via prioritaria sul principio di prudenza, il bilancio redatto secondo i principi IAS/IFRS è un documento redatto in via prevalente, ancorché non esclusiva, per l'imprenditore, per i soci e in generale gli investitori, interessati alla quantificazione del valore del proprio investimento anche nell'ottica del valore che potrebbero ritrarre dalla potenziale alienazione dell'investimento stesso in una ipotetica cessione (2).

I principi di redazione e i criteri di valutazione adottati per rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e per misurarne la dinamica reddituale, riflettono le fi-

(2) Si veda IASB, "Quadro sistematico (*Framework*) per la preparazione e la presentazione del bilancio": Il paragrafo 10 recita: «... Nonostante le esigenze dei criteri utilizzatori non possono essere tutte soddisfatte dal bilancio, vi sono alcune esigenze comuni a tutti gli utilizzatori. Poiché gli investitori sono i fornitori di capitale di rischio all'azienda, un bilancio che soddisfi le loro esigenze informative soddisferà anche la maggior parte delle esigenze informative di altri utilizzatori del bilancio».

nalità conoscitive e le esigenze informative dei destinatari del documento; nell'impostazione nazionale la prevalenza della tutela degli interessi dei creditori porta a costruire un sistema di valutazioni prudenziali ancorato al costo storico, che di fatto impedisce che siano considerati e resi distribuibili utili non ancora realizzati. Di contro, la differente gerarchia di priorità fissata dai principi contabili internazionali, focalizzata essenzialmente su competenza e significatività dell'informativa contabile, sposta l'accento dal costo al mercato; con l'introduzione del concetto di *fair value*, le valutazioni di bilancio proposte dagli IAS/IFRS tendono ad evidenziare valori di bilancio quanto più allineati e omogenei rispetto ai valori espressi dal mercato, prioritario per rispondere alle esigenze informative dei principali destinatari del bilancio, gli investitori (3) appunto.

Per comprendere il complesso di regole che definiscono il sistema delle valutazioni proposte dai principi contabili internazionali bisogna anzitutto richiamare la circostanza che il bilancio redatto secondo gli IAS/IFRS si fonda su un sistema contabile di matrice prettamente patrimoniale; la circostanza è fondamentale per capire le regole di valutazione proposte dal sistema al fine delle determinazioni delle sintesi di esercizio. A differenza dell'impostazione reddituale prevalente e condivisa in dottrina e nella prassi nazionale, che vede il reddito come conseguenza prima delle operazioni dell'unitaria gestione, il sistema patrimoniale si pone come primario obiettivo conoscitivo quello di misurare il patrimonio aziendale e le sue variazioni conseguenti alle operazioni di gestione; la logica di insieme delle valutazioni risulta pertanto orientata a misurare nel tempo la grandezza di riferimento, il patrimonio aziendale appunto, i cui elementi costituenti divengono suscettibili di autonomia de terminazione.

(3) Le finalità e i destinatari del bilancio d'esercizio secondo i principi contabili internazionali sono chiaramente identificati nel *Framework* (par. 12 e par. 15), in cui si esplicita che le informazioni contabili devono evidenziare la « capacità dell'impresa di produrre flussi di cassa o equivalenti, nonché i tempi e la certezza di generare tali flussi ».

Infatti, un comune denominatore dei principi di valutazione, o *Standards* contabili, che saranno di seguito presentati, è che sono orientati a determinare a seconda dei casi i *valori storici* o i *fair value* delle singole attività e passività del patrimonio aziendale, secondo un approccio che viene definito "atomico" (4). Ancora una volta questa caratteristica è imputabile alla sostanzialmente diversa accezione della stessa gestione dell'impresa e alla mutata prospettiva di osservazione degli accadimenti aziendali, che conduce ad una qualificazione del concetto di reddito e di capitale radicalmente diversa da quella tradizionale.

2. RILEVAZIONE E VALUTAZIONE NELLA LOGICA DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI: FAIR VALUE E IMPAIRMENT.

2.1. Il quadro sistematico.

Il tema di valutazioni assume particolare significatività il concetto già accennato di *attendibilità* della valutazione, ovvero quella condizione richiesta dal *Framework* affinché una posta contabile possa e debba essere iscritta nel bilancio d'esercizio; l'*attendibilità* è una caratteristica qualitativa dell'informativa contabile, che deve tendere all'esatta misurazione e alla corretta determinazione del valore da attribuire alle poste del bilancio, affinché lo stesso costituisca una rappresentazione fedele, affidabile e attendibile dell'economia dell'azienda.

Per il *Framework* quindi, le operazioni della gestione e gli eventi aziendali devono trovare una fedele rappresentazione nell'informazione aziendale, che deve essere in grado di coglierne sia la *forma* giuridica ma soprattutto la *sostanza* economica. Questo aspetto, in verità non dissimile dai precetti del-

(4) Sul punto si rimanda a A. LIONZO, *Il Postulato della Competenza nel Contesto dei Principi Contabili Internazionali* in Riv. dott. comm., n. 4/2007, e a P. ONDA, *I moderni sviluppi della dottrina contabile nordamericana e gli studi di Economia Aziendale*, Giuffrè, 1969.

l'attuale formulazione del nostro codice civile, porta a considerare con estrema attenzione le effettive possibilità non solo di determinare ma di determinare attendibilmente una posta di bilancio, pena l'iscrivibilità o meno della stessa nel documento contabile. Affinché l'informativa di bilancio sia attendibile, le valutazioni dovranno assumere un punto di vista *neutrale*, cioè dovranno essere libere da ogni distorsione o condizionamento esterno; dovranno altresì essere informate a un certo grado di *prudenza*, nel senso che i redattori del bilancio dovranno essere cauti nella scelta e nell'applicazione dei principi di valutazione. Non è infrequente, nel procedimento di identificazione delle operazioni aziendali e nell'applicazione pratica di uno standard contabile, incontrare delle difficoltà che potrebbero minare l'affidabilità della determinazione; l'essenza del principio di prudenza, così come intesa dai principi contabili internazionali, emerge proprio quando viene pragmaticamente prevista l'esclusione dall'iscrizione in bilancio dell'elemento patrimoniale (e dei correlati effetti economici), nel caso in cui il criterio di valutazione prescelto sia formalmente valido, ma comunque non in grado di condurre a valutazioni attendibili in quanto non adeguato a rappresentare gli effetti generati dall'evento oggetto di iscrizione (5).

In questo senso l'obiettivo di "*true and fair view*" perseguito dal *Framework*, è strettamente legato alla dinamica del sistema delle valutazioni nel suo complesso, e delle singole tecniche di valutazione proposte dai principi contabili internazionali. Un elemento decisamente innovativo degli IAS/IFRS rispetto all'impianto contabile nazionale, risiede nel carattere dinamico e prospettico che il sistema delle valutazioni conferisce ai documenti di bilancio; la maggior inclinazione al mercato induce infatti a valutare i fenomeni economici che hanno interes-

(5) Il principio di prudenza rappresenta nel sistema IAS/IFRS una caratteristica di secondo livello che concorre a corroborare e qualificare il carattere dell'attendibilità; le variazioni patrimoniali attive e i correlati proventi economici possono essere riconosciuti in via anticipata rispetto all'esecuzione dello scambio, solo se sono determinabili attendibilmente.

sato le vicende dell'impresa nel periodo di riferimento, sia in ragione degli effetti che hanno prodotto sull'economia e sulla gestione dell'impresa, sia in funzione delle linee di futuro sviluppo dell'attività aziendale. Il principio di *going concern* si estrinseca nel momento in cui la valutazione non tiene tanto conto delle vicende passate e attuali ma piuttosto del presente e del futuro dell'impresa. In questo senso le valutazioni proposte dagli IAS/IFRS sono proiettate a cogliere il continuo divenire dinamico dell'economia dell'impresa e dei valori rappresentativi della gestione, con una logica più consonante alle tipologie di determinazioni del capitale economico piuttosto che del capitale di bilancio.

L'attenzione ai destinatari del bilancio, gli investitori, attuali e potenziali, nonché l'esigenza informativa perseguita dal bilancio IAS/IFRS porta a rappresentare le dinamiche economiche e finanziarie dell'azienda con particolare riferimento alla sua capacità di essere durevolmente solvente, e di generare flussi di cassa netti; da questo contesto discende una serie di norme valutative che seguono naturalmente un approccio orientato al mercato; è vero, come vedremo, che il *Framework* identifica nel *costo storico* il criterio valutativo prevalente, ma è altrettanto vero che se la valutazione degli elementi patrimoniali deve fondarsi sulle capacità che gli elementi patrimoniali hanno oggi di apportare benefici finanziari futuri all'azienda, il costo rimane solo un principio base di riferimento, che lascia il posto alla naturale implementazione di tecniche di valutazione articolate su valori di mercato, per loro natura prospettici (6), ma anche più volatili e meno prudenziali rispetto ai modelli elaborati dalla tradizione comunitaria.

È allora evidente, in linea con gli obiettivi informativi propri del bilancio IAS/IFRS, che i metodi di valutazione sono orientati a dare conto e misurare la performance economica

(6) Il *Quadro Sistemático per la Preparazione e la Presentazione del Bilancio (Framework)* afferma che una attività è una risorsa controllata dall'azienda come risultato di eventi passati, e dalla quale sono attesi in futuro flussi di benefici economici.

dell'impresa nel periodo di riferimento, e non a pervenire alla determinazione della ricchezza prodotta in termini di capitale di funzionamento e di reddito d'esercizio.

Come ogni sistema contabile viene definito sulla base di un criterio di valutazione portante (7), che assume a modello valutativo principale, così il sistema contabile previsto dallo IASB si fonda sul concetto di "*historical cost*" (8); il costo storico postulato dal Quadro Sistematico nel 1989 è rappresentato dall'equivalente in danaro corrisposto per l'acquisizione di una attività o ricevuto per una passività.

Di fatto, nell'applicazione dei singoli criteri di valutazione previsti dagli IAS/IFRS, il costo storico è affiancato da un altro criterio di valutazione, fortemente innovativo, e che risponde alla logica propria dei principi contabili internazionali, per i quali l'obiettivo principale è di fornire informazioni contabili che siano utili ai fini decisionali; si tratta del concetto di "*fair value*", che nella enunciazione della tecnica di valutazione delle poste del bilancio IAS/IFRS diviene il criterio valutativo predominante, in quanto maggiormente adatto rispetto al costo a fornire il "valore reale", o "valore equo", del bene iscritto in bilancio.

Il *fair value* può essere definito come il corrispettivo al quale due parti consapevoli e disponibili sarebbero disposte a scambiarsi l'attività o la passività. L'accento al mercato è evidente, ma il *fair value* non coincide con il valore di mercato di una attività o passività; il valore di mercato infatti ha una precisa dimensione temporale, ed è riferito ad un momento (statico) convenzionalmente riferibile alla data di chiusura dell'esercizio, che per sua natura può essere oggetto di elementi congiunturali o distortivi, non coerenti con la finalità di determinare un valore corretto. Di contro il *fair value* è un valore

volutamente astratto, e come tale non immediatamente integrabile dalle dinamiche reali del mercato stesso.

Il *fair value* è applicato per la valutazione di alcune attività e passività in alternativa al costo; dati i due criteri di valutazione di riferimento dei principi contabili internazionali, in linea generale si potranno presentare le seguenti situazioni:

— casi in cui il criterio del *fair value* è l'unico utilizzabile (9);

— casi in cui il costo è l'unico criterio utilizzabile, e il *fair value* interviene solo per la determinazione della eventuale perdita di valore (10);

— casi in cui il criterio del costo e del *fair value* sono alternativi e la scelta è lasciata al redattore del bilancio (11).

Giova precisare che il "costo storico" e il "*fair value*" non devono essere intesi come *semplici* criteri di valutazione, ma assumono a veri e propri *principi* valutativi; entrambi infatti non rappresentano una regola immediatamente applicabile per determinare il valore di una posta di bilancio. Necessitano invece una serie di specificazioni, di configurazioni operative e applicative che traducono il principio generale in regola valutativa in funzione della fattispecie in analisi. Ad esempio, il costo storico, rappresenta il modello valutativo di riferimento per la valorizzazione delle rimanenze di magazzino; ma per l'effettiva iscrizione e determinazione di bilancio del valore delle rimanenze è necessario avvalersi di appropriate configurazioni di costo. Parimenti il *fair value* degli immobili o degli impianti non può essere determinato secondo le stesse modalità con cui si procede alla valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari o delle attività biologiche.

(9) Ad esempio, IAS 39, per la valutazione degli strumenti finanziari disponibili per la vendita.

(10) Ad esempio, IAS 2, per la valutazione delle rimanenze di magazzino.

(11) Ad esempio, IAS 38 - *Immobilizzazioni immateriali diverse da avviamento e marchi*, lo IAS 16 - *Immobilizzazioni materiali*, e lo IAS 40 - *Investimenti immobiliari*.

(7) Il "costo storico" nel sistema contabile nazionale, ad esempio, affiancato e coadiuvato da criteri valutativi accessori previsti per determinate fattispecie (rimanenze, commesse pluriennali, immobilizzazioni che hanno sofferto durevoli perdite di valore ecc...).

(8) Si veda il paragrafo 101 del *Framework* dello IASB (1989).

Se nel caso del costo storico si tratta di impiegare regole operative e configurazioni appropriate di un principio generale, stabile e in via generale concreto, nel caso dei principi contabili internazionali si tratta di definire delle precise regole e approssimazioni operative, definite e formalizzate in funzione della singola fattispecie cui vengono applicate, che siano quanto più possibili razionali e oggettive, perché finalizzate a ridurre l'incertezza e l'aleatorietà insita nella definizione del principio del *fair value*, di per se valore soggettivo e astratto; come vedremo, lo IASB procede col definire dei sistemi di regole applicative per tradurre il modello teorico di riferimento in grandezze monetarie rappresentative del valore economico delle poste oggetto di valutazione.

2.2. Il fair value.

L'esame del concetto di *fair value* passa attraverso due momenti logici; la definizione del principio valutativo di base nella determinazione del valore degli elementi attivi e passivi del patrimonio, e l'individuazione dei più appropriati criteri applicativi di misurazione del valore delle poste contabili.

Per elaborare una definizione del principio valutativo, è necessario partire dalla descrizione del quadro teorico generale in cui si sviluppa la nozione di *fair value*, per evitare di compiere già in partenza un concetto che di per se è difficilmente riducibile ad una univoca definizione.

Il *fair value* è un valore astratto tipicamente riconducibile a due componenti, le cui dinamiche sono tra loro correlate ma non coincidenti:

- il valore corrente;
- il valore normale.

Il *valore corrente* è il valore attribuito in un determinato momento dal mercato (dal compratore e dal venditore), e come tale può essere soggetto a congiunture e a particolari fattori specifici del momento; il *valore normale* è invece il valore reale del bene, inteso come il valore che in circostanze generali, in normali condizioni di operatività dell'azienda e di li-

bero e regolare funzionamento del mercato (attivo), il bene avrebbe.

Il *fair value* è quindi una specie di valore "ibrido" tra valore corrente e valore normale, ma non si identifica esattamente con nessuno di tali valori; non considera temporanee alterazioni del valore dovute a circostanze transitorie del mercato, ma non può prescindere dal riferimento del valore assegnato al bene dal mercato. Il *fair value* è il risultato di un procedimento di efficiente bilanciamento tra gli interessi delle parti contraenti, consapevoli, informate e consenzienti, in una libera transazione (12).

È singolare la circostanza che il *fair value*, un valore che nella realtà economica spesso non esiste, sia divenuto essere il principio valutativo di riferimento dell'impianto contabile previsto dagli IAS/IFRS (13).

(12) Per un approfondimento sul punto si rinvia a: M. Pizzo, *Il Fair value nel bilancio d'esercizio*, Cedam, 2000; M. Pozzoli, *Aspetti tecnico operativi, il fair value*, in *Il giornale dei dottori commercialisti*, n° 1-2005; M. Pozzoli, *Nota esplicativa in: CNDC-IASC, Principi contabili internazionali IAS 2000*, in *Il Sole 24-Ore*, 2000.

(13) I principi che prevedono per alcune poste di bilancio la facoltà o l'obbligo di valutazione al *fair value* sono i seguenti:

- IFRS 2 - Pagamenti basati su azioni;
- IFRS 3 - Aggregazioni aziendali;
- IAS 16 - Immobili, impianti e macchinari;
- IAS 17 - Leasing;
- IAS 32 - Strumenti finanziari; esposizione in bilancio e informazioni in nota integrativa;
- IAS 36 - *Impairment test*;
- IAS 38 - Attività immateriali;
- IAS 39 - Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione;
- IAS 40 - Investimenti immobiliari;
- IAS 41 - Agricoltura;

Altri riferimenti al *fair value*, anche se di secondo livello si trovano anche nei seguenti principi:

- IAS 2 - Rimanenze;
- IAS 18 - Ricavi;
- IAS 19 - Benefici ai dipendenti;
- IFRS 5 - Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate.

La nozione di *fair value* proposta dallo IASB fa parte del più ampio sistema dei valori di mercato, che in linea generale pone a base delle proprie stime il riferimento alle aspettative degli operatori del mercato.

La teoria aziendalistica suole annoverare tra i valori di mercato i seguenti criteri di valutazione:

— *valore attuale (Present value)*: è il valore scontato ottenuto dalla attualizzazione a tassi di mercato dei benefici economici (di norma flussi finanziari) dovuti all'azienda o richiesti per l'estinzione di una obbligazione in normali condizioni di attività;

— *valore corrente (Current value)*: consiste nell'espressione in danaro o equivalenti, del valore di scambio dell'attività, alla data della misurazione del valore della posta di bilancio;

— *valore di mercato (Market value)*: consiste nel valore attribuito dal mercato ad una determinata attività o passività, in un determinato momento;

— *valore netto di realizzo (Net realizable value)*: consiste nell'importo netto ottenibile dalla vendita del bene in condizioni normali; è definito come il prezzo di vendita stimato nell'ordinario e normale svolgimento dell'attività al netto dei costi di completamento e di vendita.

Alla luce del quadro sin qui delineato, possiamo ora passare in rassegna alcune tra le più significative definizioni di *fair value*:

1. corrispettivo al quale una attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili in una operazione tra terzi (14);

2. valore equo (15);

3. valore adeguato, capace cioè di esprimere senza privilegiare particolari classi di *stakeholders* e in maniera tendenzialmente oggettiva e verificabile, il potenziale valore di un componente del patrimonio tenendo conto sia delle condizioni di mer-

cato, sia delle caratteristiche specifiche del singolo bene nel momento e nelle condizioni assunti a riferimento per la sua valutazione (16);

4. una grandezza trasparente, in quanto espressione di un ambiente non inficiato da fattori distortivi, e ragionevole, dal momento che esso rappresenta il punto di convergenza dei giudizi di valore di acquirenti e di venditori potenziali; non si è di fronte dunque a un prezzo, cioè a un valore effettivamente negoziato tra le parti, poiché in tal caso assumerebbero rilevanza le caratteristiche specifiche che qualificano, in quelle trattative, il venditore e l'acquirente (17);

5. valore fondamentale ... che, ai fini dell'*impairment* annuale non può che identificarsi con il concetto di valore per l'investitore strategico, cioè per l'impresa che ha acquisito (o prodotto) gli intangibili, ovvero che ha acquisito la partecipazione strategica che li contiene. Un valore corrispondente a quanto potrà essere recuperato nel tempo attraverso i flussi reddituali (e di cassa) generati dall'impresa (18);

6. "*The amount in cash or cash equivalent value of other consideration that the real estate parcel would yield in a current sale between a willing buyer and a willing seller, that is, other than in a forced or liquidation sale. The fair value of a parcel is affected by its physical characteristics, its probable ultimate use, and the time required for the buyer to make such use of the property considering access, development plans, zoning restrictions and market absorption factors*" (19).

In ogni definizione il riferimento al concetto di mercato (20) è evidente, anche se le diverse accezioni postulano

(16) Si veda per approfondimenti M. PIZZO, *Il fair value nel bilancio d'esercizio*, Cedam, 2000.

(17) Si veda A. RENOLDI, *La valutazione dei beni immateriali*, Egea, 1992.

(18) Si veda L. GUATRI e M. BINI, *Impairment. Il valore potenziale controllabile*, Egea, 2003.

(19) FASB, Statement n. 67.

(20) Il riferimento a metodologie di valutazione orientate al mercato è in linea con le finalità del modello di bilancio dello IASB, e con la dichiarata volontà di voler soddisfare le esigenze informative degli investitori attuali e potenziali.

(14) Si veda IAS 32, par. 5 e IAS 38, par. 7.

(15) Direttiva n. 65/2001/CE e 51/2003/CE.

gradazioni differenti, ma sempre adiacenti e intermedie ai concetti di valore corrente e valore normale. Le difficoltà applicative si presentano proprio per il fatto che il principio generale viene applicato sia a fattispecie omogenee frequentemente scambiare su un mercato attivo, sia a beni non omogenei dotati di specificità, e per i quali il riferimento a valori di mercato è problematico.

Pertanto, proprio perché l'applicazione del *fair value* presuppone l'esistenza di un mercato attivo del bene da valutare, o quantomeno la possibilità di stimare il prezzo di mercato con congrua attendibilità mediante perizie o modelli di valutazione di generale accettazione, nel caso in cui sia impossibile adddivinare ad una stima attendibile del *fair value*, gli IAS/IFRS dispongono l'obbligo di abbandonare il criterio del *fair value* e di adottare il criterio del costo.

In sostanza, il *fair value* può essere visto come quel valore attribuibile ad un elemento attivo o passivo del patrimonio aziendale sulla base di uno scambio potenziale, generalmente espresso da un mercato attivo, e caratterizzato da condizioni di neutralità, trasparenza e normalità (21); proprio perché la vendita è ipotizzata (o ipotizzabile) il *fair value* è astratto nella sua determinazione, e prescinde dalle specificità che al momento dell'effettiva transazione possono influenzare il prezzo concretamente praticato.

Le potenziali parti contraenti ipotizzate dal metodo del *fair value* devono essere indipendenti, desiderose e motivate a com-

Questa impostazione deve per vocazione fare affidamento a un sistema di valutazioni che mira a determinare la performance economica realizzata dall'azienda, e le potenzialità future dell'azienda piuttosto che misurare (come nell'impostazione nazionale) il reddito attuale. Quando si ricerca un valore che sia in qualche modo legato alle aspettative di reddito future, ecco che il riferimento a logiche di mercato è naturale. Questo aspetto spiega perché i criteri di riconoscimento prima e di misura dei valori poi del modello IAS/IFRS, tendono a rifarsi ai precetti e al contesto concettuale della teoria della finanza da cui derivano numerosi algoritmi di calcolo.

(21) Per approfondimenti si rimanda a: CLAUDIA ROSSI, *Valutazioni di bilancio secondo i principi contabili internazionali*, Iseidi, 2007.

piere la transazione, egualmente informate (circa l'oggetto della transazione e circa il mercato di riferimento) e non costrette a transigere; devono altresì possedere la medesima forza contrattuale.

La valutazione al *fair value* infine deve essere fondata sul presupposto che l'azienda operi in condizioni di normale operatività, e nella prospettiva di continuazione dell'attività di gestione, lungo binari di economicità.

Nei principi contabili internazionali quindi il *fair value* diviene il criterio valutativo di riferimento, sia quale esclusivo metodo di valutazione sia quale strumento di controllo del costo; il *fair value* è utilizzato non solo per determinare il valore di iscrizione dei beni di investimento (investimenti patrimoniali non strumentali e investimenti finanziari non operativi) ma anche per i beni strumentali, utilizzati negli ordinari processi di produzione dell'impresa (immobilizzazioni materiali e immateriali).

Il sistema delle valutazioni degli IAS/IFRS divide nettamente due momenti logici delle valutazioni: la prima valutazione in bilancio (*initial measurement*) e le valutazioni successive (*subsequent measurement*); se per le valutazioni successive valgono le considerazioni e le declinazioni del concetto di valore pocanzi esposte, per la prima rilevazione, gli IAS/IFRS dispongono che sia gli elementi patrimoniali, sia gli elementi reddituali debbano essere in ogni caso iscritti ai rispettivi *fair value* (22).

Nonostante la diversa matrice concettuale di riferimento, bisogna rilevare che il concetto di costo non è antitetico con quello di mercato e di *fair value*. Il costo infatti può essere considerato come il valore di mercato al momento in cui si è concretizzata la transazione; parimenti il costo è il *fair value* del corrispettivo monetario pagato, o di quello in natura consegnato per ottenere la proprietà o la disponibilità di un bene o di una attività (23).

(22) Per approfondimenti si veda anche: L'Analisi degli Effetti sul Bilancio dell'Introduzione dei Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS, Gruppo di studio e attenzione dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale, RIREA, vol. 2.

(23) Questo aspetto non è nuovo, ma radicato anche in dottrina: "Il costo

Ciò non toglie che nell'ambito delle valutazioni di bilancio, il concetto di *fair value* rappresenta il principale elemento di novità e di rottura rispetto l'impostazione contabile tradizionale; la diretta è più marcata conseguenza dell'adozione del modello valutativo proposto dagli IAS/IFRS e basato sul *fair value* è il fatto che le fondamentali grandezze di sintesi, capitale e reddito, alla cui misurazione è subordinato il bilancio d'esercizio saranno diverse da quelle individuate dall'applicazione dei principi contabili nazionali.

Questo risultato deriva da una serie di circostanze tra le quali possiamo sinteticamente annoverare:

- la prevalenza o predominanza del principio di competenza rispetto al principio di prudenza;
- diversa e più ampia configurazione di reddito, da reddito prodotto a reddito " potenzialmente prodotto ", che contempla anche gli utili in corso di formazione;
- la presenza di diversi criteri di valutazione oltre al costo (*fair value*);

— l'applicazione ai valori di bilancio di logiche valutative proprie della stima del capitale economico;

— il differente valore attribuito ai crediti e ai debiti in funzione del tempo in cui diverranno esigibili i primi e comporteranno esborsi i secondi, con conseguente applicazione di processi di attualizzazione a tassi di mercato.

Un aspetto interessante è che il *fair value* è un concetto trasversale che viene applicato nella valutazione delle attività e delle passività, senza le note differenze e asimmetrie che prevedono i principi contabili nazionali.

In linea con la logica "patrimoniale" di osservazione degli accadimenti di gestione, l'asimmetria si manifesta piuttosto tra

originario (storico) di un componente del capitale in quanto misura un'erogazione di fondi che restano pesantemente vincolati al servizio dell'impresa per tempi diversi, per certe finalità, e con certe modalità, esprime senza dubbio il valore funzionale che il soggetto dell'impresa attribuisce in quel momento a quel determinato investimento". Così A. Ceccarelli in: *Il linguaggio dei bilanci*, Le Monnier 1947.

stato patrimoniale e conto economico; l'adozione del *fair value* implica infatti l'iscrizione nello stato patrimoniale di valori adeguati al valore normale, di mercato o d'uso degli elementi del capitale aziendale, con conseguenti riflessi in termini di reddito che viene interessato da utili e da perdite dovute alle variazioni di valore intervenute nell'esercizio agli elementi patrimoniali (24). Le sintesi di bilancio quindi accolgono effetti differenziati a seconda dello scopo che sottende la detenzione di una risorsa patrimoniale; in linea generale, il modello del *fair value* proposto dagli IAS/IFRS ha lo scopo di far sì che la dinamica patrimoniale catturi tutte le variazioni di valore di quelle risorse patrimoniali costituenti coordinazioni produttive destinate a rimanere negli assetti produttivi aziendali in via durevole, e che concorrono a generare le dinamiche di valore dell'azienda. L'analisi dei singoli principi di valutazione mostra infatti che in alcuni casi (investimenti immobiliari o titoli detenuti con finalità di *trading*) le variazioni di *fair value* sono direttamente rilevate a conto economico, in quanto la detenzione della risorsa è finalizzata a cogliere le dinamiche di valore idiosincratiche alla risorsa stessa e indipendenti dall'andamento dalle altre attività dell'azienda; in altri casi, e pensiamo alle attività immateriali e materiali, o a quelle finanziarie disponibili alla vendita, le variazioni di *fair value* non impattano sul conto economico ma sono accolte in apposite riserve patrimoniali. In questo caso a fronte delle variazioni attive o passive del capitale di funzionamento indotte da differenze di *fair value*, il conto economico non rileva alcun componente positivo o negativo di reddito.

Dopo aver illustrato i tratti fondamentali e definitori del concetto di *fair value*, è necessario esaminare sinteticamente il processo che conduce alla pratica determinazione del *fair value*.

I principi contabili internazionali prescrivono che il procedimento di valutazione che conduce a identificare il *fair value*

(24) Con il prevalere del principio di competenza su quello di prudenza, il *fair value* di fatto permette rivalutazioni e svalutazioni di alcuni elementi patrimoniali e la conseguente rilevazione, se consentito, di utili non realizzati.

deve essere *razionale e verificabile*. Razionale in quanto il procedimento di calcolo deve essere esplicito, coerente con l'oggetto di misurazione, chiaro e condivisibile; verificabile in relazione alla fattiva possibilità di controllare tutti gli elementi coinvolti nella valutazione (25).

Nella traduzione del principio generale in criteri applicativi di calcolo, il modello proposto dallo IASC identifica nel *prezzo espresso da un mercato attivo* la prima e più attendibile misurazione del *fair value*; in questo caso il prezzo di mercato è l'ammontare derivante da una transazione avente per oggetto beni appartenenti a categorie omogenee, normalmente scambiare sul mercato, in presenza di una pluralità di soggetti ognuno dei quali non può influenzare il prezzo che si forma in funzione dell'interazione di domanda e offerta (26). Da questa impostazione emerge chiaramente che l'equazione che identifica *fair value* e *prezzo di mercato* è vera solo in circostanze che non sono la regola ma l'eccezione, di norma nelle ipotesi in cui è possibile affermare che il mercato è efficiente.

Il valore di mercato infatti fa riferimento ad uno scambio effettivamente realizzato mentre il *fair value* contempla uno scambio solo potenziale; il valore di mercato si basa su un prezzo fatto, emergente da uno scambio compiuto, mentre il *fair value* si basa su un prezzo ipotetico che emergerebbe da una transazione ipotizzata possibile. Di conseguenza il prezzo di mercato esprime l'effetto sul valore delle particolari condizioni specifiche dei soggetti coinvolti nello scambio, mentre il *fair value*, per sua costruzione è una determinazione neutrale, trasparente ottenuta in condizioni di normalità.

Quando le circostanze della valutazione non contemplano un mercato efficiente e quindi le condizioni di normalità, neu-

(25) L. GUATRI e M. BINI, *La valutazione delle aziende*, Egca, 2007.

(26) Lo IAS 38 definisce un mercato attivo quello in cui:

— i beni negoziati sono omogenei;

— compratori e venditori agiscono spontaneamente e sono sempre disponibili a compravendere;

— i prezzi sono noti al pubblico.

tralità e trasparenza non sono verificabili, i principi internazionali prevedono una serie di interventi atti a riportare il prezzo di mercato verso una misura significativa di *fair value*. Le rettifiche al prezzo prevalente sul mercato derivano dall'esistenza di imperfezioni del mercato, imputabili sia ai meccanismi di funzionamento del mercato stesso, sia alla specificità del bene oggetto di valutazione.

Nel caso poi non sia possibile operare le rettifiche al prezzo di mercato che consentano di determinare il *fair value* in modo sufficientemente attendibile, i principi contabili guardano al prezzo di mercato emergente in transazioni di beni simili o analoghi (27), occorse in epoche vicine al momento della valutazione.

2.3. L'impairment test.

Un ulteriore elemento di innovazione e di differenziazione rispetto ai principi contabili nazionali, risiede nella previsione della procedura di *impairment test* che, ancora una volta, in linea generale, è più vicina alle determinazioni proprie del capitale economico più che del patrimonio di bilancio.

L'*impairment test*, o verifica periodica di deperibilità o di mantenimento di valore, si incardina sul concetto di attività a vita economica indefinita e definita; la procedura di *impairment* tende a verificare che una attività non risulti iscritta in bilancio ad un valore superiore al suo valore recuperabile.

In sostanza, attraverso al procedura di *impairment*, i principi IAS/IFRS richiedono che l'impresa attui un periodico accertamento del valore delle proprie attività di bilancio, al fine

(27) Dopo prezzo di mercato, prezzo di mercato rettificato e prezzo di mercato di beni simili, per determinare il *fair value* vengono proposti dei criteri di calcolo alternativi basati su modelli e tecniche di generale accettazione. Il riferimento è all'attualizzazione dei flussi finanziari attesi (valore d'uso), ai modelli di *option pricing* (in particolare per gli strumenti finanziari), al valore nominale (crediti/debiti a breve), ad altri valori correnti (valore di realizzo, valore di sostituzione, valore di estinzione).

di evitare che poste dell'attivo risultino iscritte ad un valore contabile superiore a quello che potrebbe essere ottenuto da una vendita o dall'utilizzo normale in azienda dell'attività.

La procedura di verifica se una attività ha subito una perdita di valore è disciplinata dal principio contabile IAS 36 "Riduzione di valore delle attività", che detta anche i sistemi di determinazione del valore iscrivibile e recuperabile; il principio si applica a tutte le attività iscritte in bilancio tranne quelle per le quali i principi contabili internazionali prevedono espressamente un apposito trattamento contabile (28).

La procedura di *impairment* si fonda sulla definizione di valore recuperabile; per i principi contabili internazionali il valore recuperabile di una attività è il *maggior* tra i seguenti valori:

- il *Fair value* dell'attività al netto dei costi di cessione (29);
- il Valore d'uso dell'attività (30).

Dopo aver determinato il valore recuperabile (31), è necessario procedere con al confronto del valore recuperabile con il valore contabile; si possono verificare due situazioni:

(28) Le attività escluse dallo IAS 36 risultano essere:

- IAS 2 - rimanenze di magazzino;
- IAS 11 - attività derivanti da commesse a lungo termine;
- IAS 12 - attività per imposte anticipate;
- IAS 19 - attività per benefici ai dipendenti;
- IAS 39 - attività finanziarie (tranne partecipazioni in controllare — IAS 27, in collegare — IAS 28 e in Joint venture — IAS 31);
- IAS 40 - investimenti immobiliari valutati al *fair value*;
- IAS 41 - agricoltura,
- IFRS 4 - costi differiti e attività immateriali;
- IFRS 5 - attività non correnti detenute per la vendita.

(29) Lo IAS 36, in sede di applicazione dell'*impairment test*, individua il *fair value* nel prezzo significativo di mercato dell'attività oggetto di valutazione; nel caso in cui non sia possibile derivare il prezzo di mercato il principio contabile prescrive di adottare il solo valore d'uso.

(30) Il valore d'uso di una attività, lo ricordiamo, è il valore ottenuto mediante attualizzazione, a tassi di mercato, dei benefici economici futuri attesi (flussi di cassa netti) generati dall'utilizzo permanente dell'attività in seno all'azienda; per le passività, il valore d'uso è pari al valore attuale degli esborsi monetari necessari per la loro estinzione.

(31) Se la definizione teorica di valore recuperabile non pone di per sé par-

1. il valore recuperabile è inferiore al valore contabile: si è in presenza di una perdita di valore (32) dell'elemento attivo, e diviene pertanto necessario procedere ad una svalutazione. Coerentemente con la logica patrimoniale, l'elemento dell'attivo verrà ridotto dell'ammontare della rettifica, fatta pari alla differenza tra il valore contabile e il valore recuperabile, la cui differenza troverà accoglimento a conto economico tra i componenti negativi di reddito, oppure verrà imputata a riduzione della riserva di patrimonio netto nel caso l'attività sia stata oggetto di una precedente rivalutazione (33).

2. il valore recuperabile è maggiore del valore contabile: non è accertata alcuna perdita di valore e pertanto non si procede a nessuna rettifica di valore.

Nel caso sia effettuata una svalutazione, se in periodi successivi venissero meno le condizioni che hanno determinato l'originaria riduzione di valore, i principi contabili internazionali prescrivono il ripristino del valore dell'attività fino alla concorrenza massima del valore recuperabile (34).

Elementi di difficoltà, nell'applicazione pratica la stima del valore recuperabile può risultare tutt'altro che agevole, ed è in ragione dell'attività sottoposta al test. Se pensiamo al caso di un immobile ad esempio, il valore recuperabile è il maggiore tra il prezzo stimato di mercato in ipotesi di vendita e il valore attuale dei canoni di locazione che il bene può generare, se invece si sottopone al test un impianto solidale ad un'altra immobilizzazione o un macchinario che costituisce parte di un articolato processo di produzione, la stima del valore recuperabile dell'elemento è tutt'altro che agevole, in quanto risulta difficile determinare sia il *fair value* (difficile ipotizzare una autonomia cessione e il correlato valore di mercato) sia il valore d'uso (l'attività, da sola, non è in grado di generare autonomi flussi di cassa). In questi casi lo IAS 36 prescrive il riferimento alla più piccola unità operativa aziendale (CGU - *Cash Generating Unit*) in grado di generare flussi di cassa netti indipendenti: il valore recuperabile del bene sarà in questo caso determinato solo con riferimento alla CGU cui appartiene.

(32) Si noti che a differenza dei principi contabili nazionali che per procedere a svalutazione di una immobilizzazione materiale, richiedono che la perdita di valore sia durevole, i principi contabili internazionali ritengono sufficiente l'acceleramento di una riduzione di valore anche contingente e transitoria.

(33) In questo caso, qualora la svalutazione ecceda la riserva patrimoniale creata dalla precedente rivalutazione, l'eccedenza della perdita di valore rispetto alla riserva confluirà a conto economico.

(34) Il ripristino in parola non è ammesso per l'avviamento.

3. LA VALUTAZIONE DELLE POSTE PIÙ SIGNIFICATIVE.

3.1. La valutazione delle attività immateriali.

Le regole IAS/IFRS per le attività immateriali sono contenute nello IAS 38 - *Attività Immateriali*; il principio contabile si occupa della definizione di attività immateriale, delle modalità di formazione in capo all'azienda (acquisto esterno o produzione interna), dell'essere a vita utile definita o indefinita, delle problematiche connesse alla prima rilevazione e alle valutazioni successive alla prima iscrizione; conformemente all'impostazione di impronta "patrimonialista", il *Framework* prima e lo IAS 38 (35) poi procedono con l'esatta definizione di attività immateriale nelle sue diverse accezioni e circostanze, e aggiungono precise delucidazioni.

3.1.1. Definizione di attività immateriale.

I principi internazionali definiscono attività immateriali quelle risorse non monetarie e prive di consistenza fisica, identificabili, detenute e controllate dall'impresa al fine di essere utilizzate nell'attività di produzione di beni e nella fornitura di servizi, per essere affidate a terzi o per fini amministrativi.

Lo IAS 38 definisce il trattamento contabile delle immobilizzazioni immateriali non disciplinate espressamente da altri principi contabili internazionali; non si applica pertanto alle attività finanziarie che rientrano nell'applicazione dello IAS 39, alle attività relative all'esplorazione e alla valutazione di risorse minerarie, ai costi di sviluppo ed estrazione di minerali, petrolio, gas naturale e risorse simili non rinnovabili (IFRS 6 - *Esplorazione e valutazione di risorse minerarie*) (36).

(35) Come accennato, i principi contabili internazionali trovano naturale completamento e specificazione nelle interpretazioni SIC/IFRIC; con riferimento allo IAS 38 *Attività Immateriali*, si veda ad esempio la SIC 32, *Attività immateriali - Costi connessi ai siti web*, in cui si affrontano specifiche problematiche oggi assai attuali e ricorrenti circa il trattamento contabile riservato ai costi legati al software.

(36) Le eventuali attività immateriali contenute in o solidali a "oggetti" dotati

Coerentemente con l'impostazione generale prevista dal *Framework*, lo IAS 38, identifica i seguenti elementi o caratteristiche che una attività deve necessariamente possedere per essere definita un *asset intangibile*:

— *identificabilità*: l'attività deve essere separabile, ossia deve poter essere scorporata e venduta, trasferita, locata, data in licenza a terzi, sia individualmente sia insieme al relativo contratto, attività o passività; oppure l'attività deve originare da un contratto o da altri diritti legali (indipendentemente dal fatto che sia separabile dall'azienda o da altri diritti e obbligazioni) (37);

— *controllo*: l'azienda deve avere il potere di appropriarsi in via esclusiva dei benefici economici futuri prodotti dalla risorsa, e di limitarne l'accesso e l'utilizzo da parte di soggetti terzi (38);

— *benefici economici futuri*: dall'impiego dell'attività da parte dell'azienda sono attesi benefici economici futuri per l'azienda, intesi come flussi di cassa/ricavi dalla vendita di prodotti o servizi, oppure risparmi di costo (39);

di consistenza fisica, come ad esempio il software per computer senza il quale lo stesso non funziona, o la documentazione legale relativa ad un brevetto, dovranno essere oggetto di attenta e specifica valutazione, rifuggendo da pericolose generalizzazioni; lo stesso principio specifica che talune immobilizzazioni immateriali possono non avere autonomia esistenziale in quanto solidali e incorporate inscindibilmente con il cespite materiale cui afferiscono, o di cui spesso costituiscono la parte integrante. In tali circostanze è obbligatorio considerare l'autonomia significatività di ogni elemento, al fine di valutare se l'attività debba essere trattata come materiale o come immateriale. Nell'esempio di prima, se il software (si pensi al sistema operativo) costituisce elemento indispensabile per il funzionamento dell'hardware, allora lo stesso dovrà essere considerato parte integrante l'attrezzatura informatica e quindi trattato come una immobilizzazione materiale; se invece si è in presenza di un software specifico, separabile dal singolo hardware e installabile su più macchine, allora in questo caso si è in presenza di attività immateriale. In questo caso quindi lo IAS 38 lascia spazio alla discrezionalità del redattore del bilancio nel definire la prevalenza dell'aspetto materiale rispetto al carattere immateriale della risorsa, e quindi applicare lo IAS 38 - *Attività Immateriali*, o lo IAS - 16 *Immobili, impianti e macchinari*.

(37) Questa condizione è essenziale per operare la distinzione tra bene immateriale e avviamento.

(38) Nell'accezione dello IAS, il controllo in genere trae origine da diritti legali tutelabili in sede giudiziale, che dimostrano la pertinenza dei frutti derivanti dall'attività in capo al titolare.

(39) Questa caratteristica è in generale prevista dal *Framework* quale pre-

— *affidabilità nella determinazione del valore*: la valutazione non deve porre problemi di attendibilità.

Pertanto, lo IAS 38 prevede che un elemento sarà rilevato come attività immateriale se, e solo se (40):

- è probabile che i benefici economici futuri attribuibili alla risorsa affluiranno in via esclusiva all'impresa;
- il costo dell'attività può essere misurato attendibilmente.

Se una della precedenti caratteristiche non è soddisfatta, i principi contabili internazionali negano la possibilità di formare una immobilizzazione immateriale, e la spesa dovrà essere rilevata nell'esercizio in cui è stata sostenuta.

Il principio contabile in commento, elenca esempi di spese che non configurano mai attività immateriali ma devono essere rilevate come costo nell'esercizio in cui sono sostenute:

- spese di ricerca;
- spese di costituzione e avviamento di un'attività o un'azienda;
- spese di formazione del personale;
- spese di pubblicità e promozione;
- spese di ricollocamento o riorganizzazione di rami d'azienda o di tutta l'azienda.

Il naturale parallelo con le disposizioni del codice civile e i principi contabili nazionali, evidenza subito la portata restrittiva dello IAS 38 rispetto alle regole nazionali, in quanto alcune poste immateriali con carattere di pluriennalità risultano chiaramente non iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali (costi di impianto e ampliamento, spese di pubblicità e propaganda, oneri pluriennali), avuto riguardo allo scarso e mal va-

supposto per l'iscrizione di qualsiasi attività in bilancio: l'esistenza di benefici economici futuri fa leva sulla capacità della risorsa di generare guadagni, flussi di cassa netti in entrata per l'azienda. Analogamente, la verifica dei requisiti di probabilità (di ottenere i benefici) e attendibilità (della determinazione) non rappresenta una peculiarità dello IAS 38, in quanto è ancora il *Frammentore* che richiama i principi in parola come criteri di ordine generale che sovrintendono alla rilevazione di ogni elemento da iscrivere in bilancio (sul punto si vedano i paragrafi 82 e seguenti del Quadro Sistematico).

(40) Si veda il paragrafo 21 del principio contabile IAS 38.

lutabile reale contenuto economico pluriennale di queste risorse.

Va altresì precisato che in presenza delle due condizioni prima richiamate, i principi contabili internazionali, a differenza di quelli nazionali, non prescrivono una semplice facoltà di iscrizione, ma definiscono un obbligo di rilevazione di tali poste come attività immateriali (41).

Se accenniamo già a questo stadio un timido parallelo tra principi contabili internazionali e quelli nazionali circa la rilevazione delle attività immateriali, sembra dapprima prevalere una maggiore rigidità dei primi rispetto ai secondi; in realtà una lettura sistematica del principio rivela la possibilità di annoverare tra le risorse immateriali rappresentabili nel capitale di bilancio, quegli intangibili "economici", quali il capitale relazionale (relazioni con i clienti, accordi commerciali, reti distributive), il capitale umano (fattori specifici e competenze aziendali), e capitale organizzativo (sistemi informativi, modelli organizzativi, strumenti di gestione delle conoscenze aziendali) che tradizionalmente non appartengono alle determinazioni di bilancio e del capitale di funzionamento, e che sono assolutamente inconciliabili con i principi contabili nazionali.

3.1.2. *La valutazione iniziale.*

Come anticipato in sede di introduzione, il modello valutativo adottato dai principi contabili internazionali prevede l'adozione di un criterio differente a seconda che si tratti di una prima iscrizione o di una iscrizione successiva.

In sede di iscrizione iniziale di una attività immateriale, lo IAS 38 prevede l'applicazione del *metodo del costo*: la configurazione appropriata del costo delle attività immateriali è in funzione delle modalità di acquisizione delle stesse da parte dell'azienda; avremo il caso di acquisto dall'esterno, la produzione interna e l'acquisizione nell'ambito di una aggregazione aziendale (*business combination*).

(41) Sul punto si veda il principio contabile 24 dell'ITC.

3.1.2.1. *Attività immateriali acquistate separatamente dall'esterno.* — La fattispecie rappresenta la modalità di acquisizione nella realtà più frequente.

In questo caso la stima del costo per effettuare la "prima valutazione" è determinabile con attendibilità, e comprende il prezzo d'acquisto e gli oneri accessori diretti connessi alla sua acquisizione sostenuti dall'impresa per portare l'attività in condizione di normale stato di funzionamento (ad esempio oneri doganali, imposte non rimborsabili, costi di collaudo, onorari per assistenza legale etc...), al netto di eventuali sconti o riduzioni commerciali del prezzo (42).

Lo IAS 38 prevede che se il pagamento è differito oltre il normale termine di credito — senza che si abbia l'esplicita individuazione degli interessi passivi addebitati all'acquirente — il costo è individuato nel prezzo equivalente per contanti (*cash equivalent*) determinato depurando il prezzo di acquisto dagli oneri finanziari impliciti; in questo caso l'attività è iscritta tra le attività al prezzo equivalente per contanti e la differenza tra valore di iscrizione e prezzo pagato viene imputata a conto economico come onere finanziario lungo la durata del credito. Se la dilazione risulta a cavallo di due o più esercizi, l'onere finanziario dovrà essere ripartito per competenza utilizzando la tecnica contabile dei risconti (a meno che gli interessi passivi siano capitalizzati secondo il trattamento previsto dallo IAS 23 - *Oneri finanziari*).

3.1.2.2. *Attività immateriali ottenute mediante produzione interna: i costi di ricerca e i costi di sviluppo.* — È frequente il caso in cui l'azienda generi internamente attività immateriali; la fattispecie è trattata direttamente dallo IAS 38 (43) che dispone che

(42) Lo IAS 38 esclude espressamente dal computo del costo iniziale:

- le spese generali e amministrative;
- i costi sostenuti per l'introduzione di un nuovo prodotto;
- i costi sostenuti per l'espansione in nuovi mercati o segmenti di mercato;
- le perdite operative iniziali, ossia quelle sostenute nel periodo in cui si forma la domanda per la produzione dell'attività.

(43) Si veda il paragrafo 51 e seguenti dello IAS 38.

solo in alcuni casi è possibile capitalizzare i costi sostenuti per la realizzazione interna di immobilizzazioni immateriali. In via prioritaria il principio contabile dispone di separare la *fase di ricerca* (44) dalla *fase di sviluppo*; i costi afferenti alla fase di ricerca saranno sempre spesi, mentre la capitalizzazione è prevista, qualora ne ricorrano i presupposti di cui si dirà, solo per la fase di sviluppo; se l'azienda non è in grado di separare la fase di ricerca da quella di sviluppo, opera la presunzione che tutti i costi sono sostenuti nella fase di ricerca e pertanto verranno imputati a conto economico quando sostenuti.

I presupposti per la capitalizzazione che l'impresa deve essere in grado di dimostrare sono indicati dallo IAS 38, e di fatto configurano specificazioni del criterio della probabile esistenza di benefici economici futuri, e precisamente:

1. la possibilità tecnica di portare a compimento l'attività immateriale in modo che sia disponibile per l'uso o la vendita;
2. l'intenzione di completare l'attività immateriale per utilizzarla o venderla;
3. l'effettiva capacità dell'azienda di usare o vendere l'attività immateriale;
4. la dimostrazione del modo in cui l'attività immateriale genererà probabili benefici economici futuri, tra cui l'esistenza di un mercato per la risorsa immateriale oppure, se è destinata all'utilizzo interno, l'utilità economica attribuibile alla risorsa immateriale;

(44) Secondo lo IAS 38, la *ricerca* è "un'indagine originale e pianificata, intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte, scientifiche o tecniche". È quindi quell'insieme di attività che attiene all'indagine, alla valutazione e selezione delle applicazioni dei risultati della ricerca, alla valutazione per i materiali, progetti, processi sistemi o servizi; all'ideazione, progettazione, valutazione e selezione delle alternative possibili per i materiali, progetti, prodotti, processi, sistemi o servizi nuovi o migliorati. La fase di *sviluppo* invece, sempre secondo il principio contabile internazionale, è "l'applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze ad un piano o ad un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'avvio della produzione commerciale o dell'utilizzazione". Lo sviluppo attiene quindi alla progettazione di mezzi, prove, stampi e matrici concernenti nuove tecnologie, impianti pilota, progettazione, costruzione e prova di alternative per materiali, progetti e processi, sistemi o servizi nuovi o migliorati.

5. la disponibilità di adeguate risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo che garantiscano il completamento dello sviluppo, e rendano attuabile l'utilizzo o la vendita dell'attività immateriale;

6. la propria capacità di valutare attendibilmente il costo attribuibile all'attività immateriale durante il suo sviluppo.

Si noti che i principi internazionali in presenza di tali presupposti prevedono l'*obbligo* per l'impresa di procedere alla capitalizzazione dei costi e non una semplice *facoltà*.

In sintesi, le spese sostenute nella fase di ricerca di un progetto non configureranno mai una attività immateriale, e verranno pertanto imputate a conto economico nell'esercizio di so-strenimento, e questo sarà anche il caso in cui non sarà possibile distinguere la fase di ricerca da quella di sviluppo; in presenza dei presupposti sopra indicati, i costi sostenuti nella fase di sviluppo di un progetto interno devono invece essere capitalizzati a formare una attività immateriale.


In ogni caso, lo IAS 38 prevede che il costo di una attività immateriale generata internamente debba comprendere tutte le spese che possono essere direttamente attribuibili allo sviluppo e alla predisposizione dell'attività immateriale affinché la stessa sia in grado di operare in base all'utilizzo previsto. Potremo pertanto fare riferimento alle seguenti spese:

1. costi per materiali e servizi direttamente impiegati o consumati nel generare l'attività immateriale;
2. costi relativi al personale direttamente impiegato nella realizzazione dell'attività immateriale;
3. altri costi direttamente attribuibili alla formazione dell'attività immateriale, quali ad esempio le tasse per la registrazione di un diritto legale, l'ammortamento dei brevetti e delle licenze utilizzate per realizzare l'attività immateriale;
4. spese generali comuni che possono essere ripartite secondo un criterio attendibile e coerente.

Giova rilevare che l'avviamento generato internamente non deve essere rilevato come una attività, poiché non si configura come una risorsa autonoma identificabile controllata dall'azienda suscettibile di essere attendibilmente valutata al costo.

Analogamente, qualora si generino internamente all'azienda beni immateriali quali marchi, testate editoriali, diritti di utilizzazione di diritti editoriali, anagrafiche clienti, e altre risorse immateriali simili, non si origina alcuna attività immateriale in quanto i costi specificatamente sostenuti per il loro sviluppo non possono essere distinti dal costo sostenuto per sviluppare l'attività aziendale nel suo complesso.

IAS 38: La rilevazione dei costi di ricerca e sviluppo



3.1.2.3. *Attività immateriali acquisite attraverso operazioni di aggregazione aziendale.* — Nel caso in cui una attività immateriale sia acquisita nell'ambito di una operazione di aggregazione aziendale (ad esempio una fusione, acquisizione di ramo d'azienda, un conferimento etc...) il costo a cui la stessa deve essere inizialmente rilevata è rappresentato dal suo *fair value* alla data di acquisizione (45).

In questo caso quindi i principi contabili internazionali prevedono, per la prima iscrizione di una attività immateriale acquisita in una aggregazione aziendale, una espressa deroga al principio del costo, che viene sostituito dal *fair value*, valore che riflette le aspettative di mercato circa le probabilità che i benefici economici futuri generati dall'attività immateriale affuiranno all'azienda.

Nelle operazioni di aggregazione aziendale emerge quindi subito il *fair value* delle attività immateriali acquisite nell'operazione; quale criterio per valutare il *fair value*, lo IAS 38 propone di utilizzare il corrispettivo al quale l'attività immateriale può essere scambiata in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili, avuto riguardo al prezzo attuale quotato in un mercato attivo, se esiste (46).

I momenti fondamentali nella rilevazione e valutazione di una attività immateriale acquisita in una aggregazione aziendale sono la determinazione del "costo" dell'aggregazione, e la successiva ripartizione del costo sulle attività e passività acquisite. Il costo complessivo dell'aggregazione è la somma dei *fair value*

(45) Sul punto, il principio IAS 38 rimanda esplicitamente all'IRFIS 3 - *Business Combinations*. Secondo questo documento, tutte le operazioni di aggregazione aziendale devono essere contabilizzate con il *purchase method* cioè il metodo dell'acquisto; caratteristica fondamentale del *purchase method* è far emergere i valori correnti di mercato delle attività acquisite.

(46) Se non sono disponibili prezzi di mercato attendibili lo IAS 38 prevede due criteri alternativi:

— prezzo pagato in transazioni vicine nel tempo di attività simili, avvenute in circostanze di ambiente e mercato simili;

— impiego di tecniche indirette di stima del *fair value*; metodo dei multipli (dei ricavi, del reddito operativo, di quote di mercato), o metodi finanziari basati sull'attualizzazione di flussi di cassa netti futuri artesi dall'impiego dell'attività.

al momento dello scambio delle attività cedute, di eventuali passività acquisite e degli strumenti rappresentativi di capitale emessi dall'acquirente per ottenere il controllo, e di qualunque altro costo direttamente attribuibile all'aggregazione aziendale. Una volta individuato il costo dell'aggregazione, l'azienda acquirente deve allocare tale prezzo pagato sulle attività e sulle passività acquisite indipendentemente dal valore che le stesse hanno nel bilancio della società acquisita.

La società acquisita potrebbe aver sviluppato internamente delle attività immateriali, che come tali essendo internamente generate potrebbero o non comparire nel bilancio o comparire ma a valori differenti da quelli correnti. Secondo lo IAS 38, l'azienda acquirente dovrà rilevare una attività immateriale indipendentemente dalla sua iscrizione nel bilancio originario dell'impresa acquisita, se il relativo *fair value* può essere attendibilmente valutato, e se la risorsa risponde ai requisiti generali di iscrizione avuto in particolare riguardo all'attitudine a generare benefici economici futuri per il soggetto acquirente.

L'eventuale ulteriore differenza tra il costo dell'aggregazione come sopra determinato e il *fair value* delle attività e delle passività acquisite e delle attività immateriali autonomamente identificabili e rilevate contabilmente, deve essere attribuita ad avviamento.

3.1.3. *Le valutazioni successive all'iscrizione iniziale.*

Abbiamo visto che l'iscrizione iniziale in bilancio delle attività immateriali avviene *al costo* se acquisite esternamente o prodotte internamente, al *fair value* dei singoli elementi patrimoniali nel caso di aggregazioni aziendali.

Per le valutazioni successive, i principi internazionali prevedono la possibilità di scegliere tra due modelli:

— il modello del costo;

— il modello della rideterminazione del valore, utilizzando il *fair value* (o valore equo).

Il modello del costo prevede che dopo la rilevazione iniziale una attività immateriale deve essere iscritta in bilancio al costo

al netto degli ammortamenti e delle perdite per riduzioni durevoli di valore accumulati alla data della valutazione.

Il processo di ammortamento è collegato al concetto di vita utile stimata dell'attività immateriale, e assume connotati diversi a seconda che l'elemento possieda vita utile definita o indefinita, come preciseremo nel paragrafo seguente.

Il *modello della rideterminazione del valore* prevede che una attività immateriale sia iscritta in bilancio al valore rideterminato, ossia al *fair value* alla data della rideterminazione al netto degli ammortamenti e delle perdite durevoli di valore accumulati. La revisione del valore non ha necessariamente cadenza annuale, ma deve essere effettuata ogni qualvolta il *fair value* dell'attività differisca significativamente dal valore contabile. Il *fair value* in parola è determinato con riferimento a un mercato attivo; lo IAS 38 specifica a riguardo che i beni dotati di essenziali caratteristiche di unicità (si pensi a marchi o brevetti) per i quali non esiste un mercato attivo dal quale inferire indicazioni sul loro *fair value*, non possono essere valutate secondo il metodo della rideterminazione del valore ma devono rimanere ancorati al metodo del costo (47).

La procedura di rideterminazione può condurre a due risultati:

1. un *incremento* del valore dell'attività immateriale: il maggior valore derivante da una rivalutazione deve essere accreditato a patrimonio netto in una apposita riserva quale *eccedenza di rivalutazione*. Se però la rivalutazione è successiva ad una precedente rideterminazione in diminuzione del valore della stessa attività che è stata imputata a conto economico, la rivalutazione è rilevata come provento a conto economico (48);

(47) L'ipotesi di mercato attivo può anche venire a mancare in un momento successivo a una precedente rideterminazione secondo il *fair value*; in questo caso i principi internazionali prescrivono che il valore dell'attività immateriale sarà pari al valore rivalutato alla data dell'ultima determinazione riferita al mercato attivo, al netto degli ammortamenti e delle perdite per riduzione di valore. Si veda IAS 38 par. 82.

(48) Interessante quanto lo IAS 38 prevede che l'azienda possa imputare l'eccedenza complessiva di rivalutazione tra le riserve di utili portati a nuovo

2. un *decremento* dell'attività immateriale: al contrario, se il valore contabile viene diminuito, l'effetto della svalutazione deve essere rilevato a conto economico; in analogia con il caso dell'incremento, la svalutazione, qualora sia successiva ad una precedente rivalutazione che ha condotto all'iscrizione di una riserva di patrimonio netto, deve essere portata a riduzione della riserva afferente alla medesima attività.

3.1.4. Attività immateriali a vita utile definita e indefinita.

Come accennato, i principi contabili distinguono due categorie di beni immateriali con differente trattamento contabile: attività immateriali a vita utile finita e attività immateriali a vita utile indefinita. Come è noto la vita utile di una immobilizzazione immateriale (ma anche materiale) fa riferimento alla "durata economica" che non corrisponde necessariamente alla "durata fisica", ed è intesa come il periodo di tempo in cui la risorsa distribuisce le sue utilità economiche e concorre alla produzione di reddito (49).

Le attività immateriali a vita utile definita (50) devono essere assoggettate ad ammortamento sistematico, mentre le attività immateriali a vita utile indefinita devono essere periodicamente assoggettate all'*impairment test* per verificare eventuali riduzioni durevoli di valore.

Per le attività a *vita utile finita*, il valore da ammortizzare deve essere ripartito in base ad un criterio sistematico lungo la vita utile dell'immobilizzazione; in consonanza con i principi contabili OIC, il processo di ammortamento inizierà quando l'attività è disponibile all'uso e terminerà quando l'attività viene ceduta o eliminata o è classificata come detenuta per la vendita.

quando l'attività immateriale cui afferisce la riserva viene dismessa o ceduta; in questo caso il maggior valore prima solo rideterminato in sede valutativa diviene "realizzato".

(49) Per i principi contabili internazionali, il concetto di *useful life* fa riferimento al periodo di tempo per il quale l'azienda prevede di utilizzare proficuamente l'attività, o la quantità di prodotti o simili unità che l'azienda si attende di ottenere dall'impiego dell'attività.

(50) Dette anche intangibili specifici. Si veda L. GUATRI, *op. cit.*

Il valore da ammortizzare è la differenza tra il valore di prima iscrizione e il valore residuo, che per le attività immateriali si presume pari a zero salvo i seguenti casi:

— esista un mercato attivo da cui derivare il valore residuo del bene ed è probabile che tale mercato continui ad esistere alla fine della vita utile dell'attività;

— esista un "impegno formale" da parte di terzi di acquistare l'attività al termine della sua vita utile.

L'attesa modalità di estinzione dei benefici economici futuri generati dal bene informa la scelta dei metodi di ammortamento contemplati dal principio contabile internazionale: è data la facoltà di adottare metodi di ammortamento a quote costanti, scalari decrescenti, e per unità di prodotto; è prevista una generale preferenza per il metodo a quote costanti, qualora non sia chiaramente identificabile la modalità di ripartizione dei benefici all'impresa; in ogni caso, indipendentemente dal criterio scelto, il metodo deve essere applicato uniformemente in ogni esercizio a meno che non si verifichi un cambiamento nelle modalità di utilizzazione del bene. Il modo di ammortamento e il periodo di ammortamento devono essere rivisti e verificati almeno una volta all'anno in occasione della redazione del bilancio, per riflettere eventuali modifiche nella vita utile attesa o nelle modalità di utilizzo.

Le attività a *vita utile indefinita* sono quelle attività immateriali per le quali non è possibile prevedere un limite temporale alla capacità di generare flussi finanziari netti in entrata per l'azienda. Le risorse immateriali a vita utile indefinita non devono essere assoggettate ad ammortamento, ma devono essere sistematicamente sottoposte a un test di verifica di eventuali perdite di valore, applicando l'*impairment test* secondo lo IAS 16 almeno una volta all'anno, non necessariamente in corrispondenza della chiusura dell'esercizio. L'*impairment test* si basa sul concetto di *valore recuperabile* dell'attività immateriale; il valore recuperabile è il maggiore tra *fair value* al netto dei costi diretti di vendita, e il valore attuale calcolato in funzione dei flussi di cassa netti previsti che affluiranno all'azienda (cioè come abbiamo visto il *cd. valore d'uso*). L'*impairment test* si sostanzia

nel confronto periodico tra il *valore recuperabile* dell'attività e il suo *valore contabile*; se il valore contabile è maggiore del valore recuperabile, lo stesso deve essere allineato al valore recuperabile mediante la rilevazione di una rettifica per durevole riduzione di valore. In questo modo il valore espresso in bilancio è sempre minore o uguale al valore recuperabile.

La rettifica conseguente all'applicazione dell'*impairment test* è generalmente rilevata a conto economico; solo se l'attività è contabilizzata secondo il modello della rideterminazione di valore, e ciò ha portato ad una precedente formazione di una riserva per rivalutazione, la rettifica in diminuzione dovuta all'*impairment* trova accoglimento a riduzione della riserva e solo l'eventuale eccedenza confluirà a conto economico. Nel caso in cui vengano meno le ragioni che hanno indotto ad una svalutazione, lo IAS 16 prescrive che il valore debba essere ripristinato; di norma dalla rettifica in aumento si origina un componente positivo di reddito, tranne nel caso in cui il precedente *impairment* abbia determinato una rettifica della riserva di patrimonio netto, nel qual caso viene ripristinato il valore della riserva nel limite del suo precedente importo e l'eventuale eccedenza confluisce a conto economico (51).

3.2. La valutazione delle attività materiali.

Le attività materiali vengono definite dai principi contabili internazionali come "attività immobilizzate o non correnti", e sono rappresentate da quei fattori della produzione dotati di consistenza fisica che concorrono alla formazione di risultati economici di più esercizi.

Una attività può essere rilevata in bilancio come immobilizzazione materiale se soddisfa le seguenti condizioni:

(51) Nel caso in cui risulti difficile determinare attendibilmente il valore recuperabile della singola attività immateriale, lo IAS 16 prescrive di spostare il riferimento dalla singola risorsa alla *Cash Generating Unit (CGU)*, ossia quel ristretto insieme o gruppo di attività aziendali, autonomamente identificabili e in grado di generare in autonomia flussi di cassa netti quantificabili con attendibilità.

1. genererà benefici economici futuri che affluiranno all'impresa;
2. il suo costo è attendibilmente determinabile.

Le attività materiali sono disciplinate dai seguenti principi contabili (52):

— IAS 16 - *Immobilis impianti e macchinari*: si applica ai beni "strumentali", ovvero sia posseduti dall'azienda per essere direttamente utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni o servizi, per affittarli a terzi o che sono detenuti per scopi amministrativi;

— IAS 40 - *Investimenti immobiliari*: si applica ai beni immobiliari patrimoniali, cioè che non sono detenuti per uno scopo produttivo, ma unicamente per percepire canoni di locazione e per guadagnare sull'apprezzamento di valore capitale del cespite;

— IAS 17 - *Beni in leasing*: si applica alle attività materiali detenute e acquisite in relazione a contratti di locazione operativa e finanziaria.

3.2.1. *Immobilis, impianti e macchinari.*

Lo IAS 16 non stabilisce l'unità elementare cui riferire la prima rilevazione in bilancio, ovvero non definisce ciò che costituisce un immobile, un impianto o un macchinario; il redattore del bilancio deve valutare in base alle specifiche circostanze in cui si trova l'azienda, l'opportunità di effettuare delle aggregazioni di elementi secondo criteri funzionali, o nel caso di valori individuali non significativi.

La rilevazione iniziale segue il cosiddetto "component approach", che deve essere seguito per l'allocatione iniziale del costo del bene materiale sulle componenti significative che hanno un valore rilevante in relazione al valore totale dell'elemento patrimoniale, e che saranno poi ammortizzate distintamente.

(52) Oltre ai principi contabili internazionali indicati, altri possono interessare la valorizzazione iniziale e le successive iscrizioni delle immobilizzazioni materiali: IAS 23 - *Oneri finanziari*, IAS 36 - *Impairment*, e IFRS 5 - *Attività possedute per la vendita*.

mente. È evidente che l'"approccio per componenti" è particolarmente rilevante ai fini dell'iscrizione iniziale dei beni quando i diversi componenti presentano aspettative di vita utile differenti.

Una immobilizzazione materiale deve essere iscritta tra le attività del bilancio se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- è probabile che l'impresa potrà godere dei futuri benefici economici associati all'elemento;
- il costo del bene può essere determinato in maniera attendibile.

Ai fini della classificazione in bilancio il principio internazionale fornisce i le seguenti classi distinte:

- terreni;
- terreni e fabbricati;
- macchinari;
- navi;
- aerei;
- autoveicoli;
- mobili e attrezzature;
- macchine d'ufficio.

Alcune attività materiali possono ricadere sotto il controllo di specifici principi contabili diversi dallo IAS 16, o costruiscono specificazioni dello stesso principio IAS 16, e pertanto dovranno trovare separata indicazione in bilancio: è il caso dei terreni ed edifici, degli immobili per investimento, delle attività non correnti detenute per la vendita, e degli immobili, impianti e macchinari valutati con modelli differenti (53).

(53) Ad esempio, il paragrafo 58 dello IAS 16 prevede che gli edifici e i terreni su cui gli stessi insistono devono essere considerati beni distinti, da contabilizzarsi separatamente anche quando acquisiti congiuntamente. La logica del principio risiede nella circostanza di considerare i terreni (ad eccezione delle cave e dei siti utilizzati per le discariche) beni a vita utile illimitata e quindi non soggetti ad ammortamento, mentre gli edifici hanno vita utile limitata e come tali sono sottoposti alla procedura di ammortamento. Ciò ad esempio comporta che se si verifica un aumento o una riduzione del valore di un terreno su cui è costruito un edificio, non si verifica alcuna variazione nel processo di ammortamento del fabbricato.

3.2.1.1. *La valutazione iniziale.* — All'atto della prima rilevazione, ogni elemento di immobili impianti e macchinari è iscritto in bilancio al costo sostenuto per la sua acquisizione; il costo originario comprende i costi iniziali di acquisto o produzione, e i costi successivi per migliorie, sostituzioni e manutenzioni.

Lo IAS 16 definisce il costo come l'importo monetario o equivalente corrisposto o il *fair value* di altri corrispettivi pagati per acquisire la disponibilità dell'attività, al momento dell'acquisto o della costruzione.

Il costo di un elemento di immobili impianti e macchinari che può essere rilevato come attività include i seguenti elementi:

— il *prezzo di acquisto*, inclusi eventuali dazi e tasse di acquisto non recuperabili, dedotti gli abbuoni e gli sconti commerciali;

— eventuali *costi direttamente sostenuti* per portare il bene nel luogo e nelle condizioni necessarie per il normale funzionamento;

— la stima iniziale dei *costi di smantellamento e rimozione del bene*, e di bonifica del sito su cui lo stesso insiste.

La prima componente del costo di un elemento di immobili impianti e macchinari è pari all'equivalente prezzo per contanti alla data della rilevazione, ed è generalmente rilevabile dalla fattura o dal contratto di acquisto. Se il pagamento viene differito oltre le normali condizioni di credito, la differenza tra l'equivalente prezzo per contanti e il pagamento totale va rilevata come interesse sul periodo di finanziamento (54).

Nel caso venissero erogati all'azienda dei contributi pubblici a fronte dell'acquisto di immobili impianti e macchinari, il valore di prima iscrizione contabile è ridotto dell'ammontare del contributo ricevuto. In alternativa l'azienda può rilevare il bene al costo pieno sostenuto e iscrivere il contributo in una voce del passivo che viene scontata per competenza in relazione al processo di ammortamento del bene stesso.

(54) In alternativa l'interesse può essere rilevato nel valore contabile dell'elemento, secondo quanto previsto dal principio contabile IAS 23 - *Oneri finanziari*.

Per quanto riguarda la seconda componente, gli oneri accessori direttamente attribuibili, i principi contabili internazionali riportano degli esempi delle voci più frequentemente ricorrenti:

— costi dei benefici ai dipendenti derivanti direttamente dalla costruzione o acquisizione di un elemento di immobili, impianti o macchinari;

— costi da sostenere per la preparazione del sito;

— costi iniziali di consegna e movimentazione;

— costi di installazione e assemblaggio;

— costi per verificare il buon funzionamento dell'attività, dedotti gli incassi dalla vendita di eventuali elementi prodotti per portare il bene in quel luogo e condizione;

— onorari professionali.

Quando l'immobilizzazione è in condizione di funzionare normalmente come richiesto dalla direzione aziendale, eventuali costi ad esso relativi sostenuti successivamente non saranno più rilevati nel valore contabile del bene ma confluiranno a conto economico.

L'ultima componente, i costi di smantellamento e rimozione del bene, nonché quelli di bonifica, devono essere da subito interamente capitalizzati nel valore dell'attività, con contropartita un accantonamento del passivo.

L'eventuale costruzione interna di immobili impianti e macchinari (IAS 16, par. 22) è trattata applicando gli stessi principi previsti per un bene acquistato. Se l'azienda produce normalmente beni similari per la vendita, il costo del bene è rappresentato dal costo di produzione di un bene destinato alla vendita (55), secondo quanto previsto dallo IAS 2 - *Rimanenze*.

È anche frequente il caso in cui uno o più elementi di immobili impianti o macchinari siano acquisiti con una permuta, cioè scambiati con altre attività non monetarie; in questo caso sia l'attività monetaria, sia l'attività non monetaria devono es-

(55) Vanno eliminati eventuali utili interni, i costi straordinari e il costo di anomalie sprechi di materiale, lavoro o altre risorse.

sere valutate al *fair value*; qualora il *fair value* non sia determinabile con attendibilità, il costo dell'elemento acquistato tramite permessa verrà rilevato e iscritto al valore contabile dell'attività scambiata.

3.2.1.2. Le valutazioni successive all'iscrizione iniziale. —

Per le valutazioni successive alla prima iscrizione contabile, il principio contabile IAS 16 prevede due modelli di valutazione:

- il modello del costo;
 - il modello del valore rideterminato (rivalutato), in base al *fair value*;
- Il metodo (56) prescelto deve essere applicato a tutta la classe di Immobili, impianti e macchinari.

Il modello del costo prevede che l'attività consistente in immobili impianti e macchinari sia iscritta in bilancio al costo al netto degli ammortamenti accumulati e di eventuali svalutazioni per riduzioni di valore.

Lo IAS 16 prevede che qualora ci siano parti rilevanti degli elementi di immobili impianti e macchinari, con un costo quindi rilevante rispetto al costo totale, questi debbano essere distintamente rilevati e ammortizzati separatamente; pertanto, ogni elemento significativo della categoria viene distintamente ammortizzato (57).

Se due elementi distinti di immobili, impianti e macchinari hanno stessa vita utile e medesimo criterio di ammortamento, possono essere raggruppati nella determinazione della quota di ammortamento; analogamente è facoltà del redattore del bilancio tenere separate e ammortizzare distintamente parti di un

(56) Indipendentemente dal metodo utilizzato, le attività materiali con vita utile definita devono essere sottoposte al processo di ammortamento.

(57) Abbiamo visto, ad esempio, che per i principi contabili internazionali i terreni, salvo particolari casi, non devono essere ammortizzati in quanto vita utile illimitata; se il costo del terreno però comprende i costi di bonifica e smantellamento, la quota del costo del terreno relativa alla bonifica dovrà essere ammortizzata in relazione al periodo lungo il quale si riverbereranno i benefici ottenuti per aver sostenuto tali costi.

elemento che non hanno di per se un costo rilevante in rapporto al costo totale dell'elemento.

Gli elementi fondamentali su cui si basa la valutazione con il metodo del costo delle immobilizzazioni materiali nei principi contabili internazionali sono i medesimi che troviamo nei principi contabili nazionali:

- costo del bene;
- valore residuo (se significativo);
- vita utile;
- criterio di ammortamento.

Il costo del bene abbiamo visto essere l'importo monetario o equivalente corrisposto o il *fair value* di altri corrispettivi pagati per acquisire la disponibilità dell'attività, al momento dell'acquisto o della costruzione.

Il valore residuo è il valore stimato che la società reputa ragionevolmente di ricevere nel momento in cui decide di dismettere il bene, al netto dei costi (previsti) di dismissione.

Il valore ammortizzabile è pari al costo del bene come sopra definito, meno il valore residuo. Il valore ammortizzabile di una attività deve essere sistematicamente ripartito lungo più esercizi in funzione della sua vita utile.

La vita utile è il periodo di tempo lungo il quale l'azienda prevede di impiegare l'attività nel processo di produzione (economica) aziendale, e sul quale il bene dispiegherà i suoi effetti economici.

Valore residuo e vita utile saranno oggetto di verifica e revisione con cadenza almeno annuale.

Il criterio di ammortamento attiene infine alla modalità tecnica con cui il costo è ripartito in più esercizi. I principi contabili internazionali non indicano un criterio preferenziale, precisando unicamente di utilizzare il criterio che meglio riflette il dispiegarsi dei benefici economici ricevuti dall'utilizzo del bene (58). I metodi utilizzabili sono i seguenti:

(58) Come è noto, i principi contabili italiani privilegiano invece il metodo a quote costanti.

— *metodo a quote costanti*: se la stima del valore residuo non varia, comporta una quota di ammortamento costante lungo la vita utile del bene;

— *metodo a quote proporzionali ai valori residui*: prescrive una quota decrescente durante la vita utile del bene;

— *metodo per unità di prodotto*: la quota di ammortamento è funzione dell'utilizzo atteso o della produzione ottenuta dal bene.

A meno che non si verifichino mutamenti nelle modalità di utilizzo del bene o del consumo dell'utilità attesa dei benefici economici da esso ritraibili, il metodo inizialmente selezionato deve essere uniformemente applicato per ogni esercizio.

L'ammortamento inizia quando il bene è disponibile per l'utilizzo per cui è stato acquisito; nel caso di acquisto durante l'esercizio, la quota di ammortamento è in proporzione al numero di giorni di utilizzo nell'esercizio (*pro rata temporis*).

Il processo di ammortamento cessa alla più recente delle seguenti date:

— data in cui il bene viene classificato come posseduto per la vendita (IFRS 5);

— data in cui il bene viene eliminato contabilmente (59).

In alternativa al modello del costo, le immobilizzazioni materiali consistenti in immobili, impianti e macchinari possono essere iscritte in bilancio secondo il *modello del valore rideterminato (rivalutato)*. In questo caso l'attività è iscritta ad un valore rideterminato pari al *fair value* alla data di rideterminazione del valore, sempre al netto degli ammortamenti e delle perdite per riduzione di valore accumulate.

L'applicazione del metodo in parola è subordinata alla possibilità di determinare attendibilmente e con regolarità (60) il

(59) Per i principi contabili internazionali l'ammortamento non si interrompe nel momento in cui l'attività resta inutilizzata o viene ritirata dalla produzione, a meno che essa non risulti completamente ammortizzata. Questo porta a risultati differenti in bilancio a seconda del criterio prescelto; qualora infatti si impiegasse il metodo per unità di prodotto, in caso di produzione nulla si determinerebbe una quota di ammortamento pari a zero.

(60) La frequenza delle rideterminazioni dipende dall'entità delle oscillazioni del *fair value*; se il *fair value* differisce in misura rilevante dal valore contabile l'ul-

fair value degli immobili, degli impianti e dei macchinari; il *fair value* dei terreni e fabbricati e degli impianti e macchinari è determinato facendo riferimento agli ordinari parametri di mercato asseverato da una perizia redatta da periti qualificati. Nei casi in cui il riferimento al mercato non sia attuabile (specificità del bene o mancanza di un mercato attivo con frequenti transazioni) si deve assumere come criterio alternativo o il costo di sostituzione ammortizzato o criteri equivalenti basati sull'attuazione di flussi reddituali.

La stima del *fair value* deve essere effettuata almeno una volta all'anno in sede di redazione del bilancio dell'esercizio; eventuali variazioni sostanziali e significative del valore rispetto a quello contabile richiedono rideterminazioni più frequenti; se il valore di un elemento viene rideterminato, l'intera classe a cui appartiene va riassetata.

L'effetto della rideterminazione del valore del bene può condurre a:

— *una variazione positiva*: il valore contabile viene rivalutato al maggiore valore rappresentato dal *fair value* dell'attività, e l'incremento è accolto in contropartita in una riserva patrimoniale che accoglie la differenza di rivalutazione. La differenza è eventualmente rilevata a conto economico nel caso la rivalutazione sia successiva ad una precedente svalutazione rilevata a conto economico.

— *una variazione negativa*: in questo caso il valore dell'attività è svalutato e viene diminuito fino alla concorrenza del *fair value*. Il decremento deve essere rilevato a conto economico, salvo il caso sia successivo ad una precedente rivalutazione rilevata a patrimonio netto, nel qual caso riduce la riserva cui afferisce.

Nel caso in cui il valore del bene viene rideterminato sulla base del *fair value*, diviene necessario rettificare conseguentemente anche gli ammortamenti accumulati alla data. I principi contabili internazionali accolgono due possibili comportamenti:

— *rettificazione retroattiva*: la svalutazione retroattiva determina la base del *fair value* diviene indispensabile. Se invece la differenza è marginale o irrilevante non sono necessarie rideterminazioni frequenti (ogni tre / cinque anni è ritenuto sufficiente).

— ricalcolare gli ammortamenti alla data della determinazione, in proporzione alla variazione del valore contabile lordo del componente patrimoniale cui afferiscono. In questo modo il valore contabile risulta allineato al *fair value*;

— eliminare gli ammortamenti accumulati alla data del riallineamento, a fronte del valore contabile lordo dell'attività materiale. In questo caso viene iscritto in bilancio il valore netto dell'attività in base al valore rideterminato.

Giova sottolineare che contabilmente, la rettifica del fondo ammortamento (ricalcolo o eliminazione) deve essere trattata allo stesso modo di come è stato trattato l'incremento/decremento di valore del bene.

Lo IAS 16 prescrive inoltre che per ciascuna categoria di beni che sono stati valutati col modello del valore rideterminato venga fornita l'indicazione di quale sarebbe stato il valore d'iscrizione in bilancio qualora fosse stato alternativamente adottato il metodo del costo (61).

(61) In realtà lo IAS 16 richiede una informativa addizionale molto articolata circa le immobilizzazioni materiali, da inserire nelle note al bilancio.

In generale andrà indicato:

- i criteri utilizzati nella determinazione del valore contabile lordo;
- i criteri di ammortamento adottati;
- la vita utile del bene o le aliquote applicate;
- il valore lordo iscritto e l'ammortamento accumulato all'inizio e alla fine dell'esercizio;
- la riconciliazione del valore contabile all'inizio e al termine dell'esercizio;
- l'esistenza e l'ammontare di restrizioni sulla titolarità e proprietà di immobili, impianti e macchinari impegnati a garanzia di passività;
- l'importo delle spese rilevate nel valore contabile di un elemento di immobili impianti e macchinari nel corso della sua costruzione;
- l'ammontare degli impegni contrattuali in essere per l'acquisto di immobili impianti e macchinari;

— se non già indicato, l'importo del risarcimento da parte di terzi imputato a conto economico per elementi che hanno subito una perdita per riduzione di valore, sono stati persi o dismessi.

In aggiunta, per le immobilizzazioni che sono state oggetto di rideterminazione di valore:

- la data in cui è intervenuta la rideterminazione;
- se è stato utilizzato un perito indipendente;
- i metodi e le significative assunzioni applicate alla stima del *fair value*;

La verifica di valore finalizzata ad accertare se un elemento di immobili impianti e macchinari ha subito riduzioni di valore deve essere condotta applicando la procedura di *impairment test* prevista dallo IAS 16; si tratta in sostanza di determinare il *valore recuperabile* dell'attività materiale che è definito come il minore tra il *fair value* dell'attività, al netto dei costi di vendita, e il valore d'uso della stessa.

Il *fair value* è, ricordiamolo, il valore equo, ossia il prezzo pattuito in una transazione tra due parti informate, libere di transare e disponibili allo scambio.

Il *valore d'uso* è una funzione dei flussi finanziari futuri netti che deriveranno dall'utilizzo continuativo dell'attività, del valore residuo dell'attività e dei tassi di sconto da applicare nell'attualizzazione dei flussi.

Se il valore recuperabile di una attività risulta inferiore al valore iscritto in contabilità, il valore contabile deve essere ridotto e allineato al valore recuperabile; la rettifica è una perdita durevole di valore e va rilevata a conto economico.

Ovviamente anche il processo di ammortamento deve essere aggiornato rettificando le quote di ammortamento per tenere conto del nuovo valore da ammortizzare sistematicamente sugli esercizi futuri.

3.2.2. Gli investimenti immobiliari.

Come anticipato nei paragrafi precedenti, i principi contabili internazionali IAS/IFRS prevedono un apposito principio contabile, lo IAS 40 - *Investimenti immobiliari*, per il trattamento di quelle attività materiali consistenti in terreni e fabbricati che devono essere separatamente rilevate e valutate in bi-

— la misura in cui i *fair value* degli elementi sono stati determinati facendo riferimento a prezzi osservabili in un mercato attivo o a recenti transazioni di mercato o sono stati stimati utilizzando altre tecniche di valutazione;

— il valore contabile di ciascuna categoria di immobilizzazione materiale che sarebbe stato rilevato in bilancio se le attività fossero state valutate secondo il modello del costo;

— la riserva di rivalutazione, con le variazioni dell'esercizio ed eventuali limitazioni nella distribuzione del saldo degli azionisti.

lancio in quanto detenute dall'impresa per finalità speculative o di rendimento, e che quindi non sono utilizzate dall'azienda nell'ordinario processo produttivo.

Lo IAS 40 definisce investimento immobiliare una proprietà immobiliare (terreno, fabbricato o parte del fabbricato o entrambi) posseduta dal proprietario o dal locatario nel caso di un leasing immobiliare, al fine di percepire un reddito rappresentato dai canoni di locazione, o per lucrare sul previsto apprezzamento del capitale investito o per entrambe le motivazioni.

Un *investimento immobiliare* quindi:

- non è utilizzato dall'azienda nella produzione o nella fornitura di beni e servizi o nell'amministrazione aziendale (62);
- non è destinato alla vendita nel normale svolgimento dell'attività aziendale (immobili merce).

Proprio per le finalità per cui è detenuto (percepire canoni di locazione e ottenere un apprezzamento di valore), un investimento immobiliare ha la caratteristica di generare flussi finanziari o di reddito che sono ampiamente indipendenti dalle vicende che interessano le altre attività aziendali: questo aspetto è ciò che differenzia un investimento immobiliare che sarà rilevato e valutato secondo lo IAS 40 - *Investimenti immobiliari*, da un immobile ad uso del proprietario al quale andrà applicato lo IAS 16 - *Immobili, impianti e macchinari*.

Secondo i principi contabili internazionali, un investimento immobiliare è rilevato come attività solo nei casi in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'impresa riceva con concreta probabilità e in via esclusiva i benefici economici generati dall'investimento immobiliare;
- l'impresa è in grado di valutare attendibilmente il costo dell'investimento.

(62) Un immobile posseduto dal proprietario o detenuto dal locatario nel caso di leasing finanziario, per l'uso nella produzione nella fornitura di beni e servizi, o nell'amministrazione aziendale è definito *immobile ad uso del proprietario*.

Come di consueto, il modello valutativo del sistema IAS/IFRS prevede regole per la *valutazione iniziale* in bilancio e regole per le *valutazioni successive*.

Al momento della *prima valutazione*, l'investimento immobiliare deve essere valutato al costo (63), comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione all'operazione.

Nel caso in cui il pagamento dell'investimento immobiliare venga effettuato in tempi successivi, il costo di iscrizione deve coincidere con il prezzo equivalente in contanti; la differenza tra l'importo pagato e l'equivalente in contanti è imputata a conto economico quale interesse passivo, che verrà ripartito lungo la durata della dilazione mediante il meccanismo dei *risconti*.

Per la *valutazione successiva* alla prima iscrizione, ci si può richiamare a due modelli:

- il *metodo del costo*;
- il *metodo del fair value*.

Il criterio scelto deve essere utilizzato per tutti gli investimenti immobiliari rilevati in bilancio.

Se si adotta il *metodo del costo*, si devono valutare tutti gli investimenti immobiliari posseduti secondo le disposizioni dello IAS 16 - *Immobili, impianti e macchinari*; se nel tempo tali investimenti presentano caratteristiche tali da essere classificabili come "posseduti per la vendita", oppure sono oggetto di un cambiamento di destinazione, in quanto vengono inclusi in un gruppo in prossima dismissione classificato come detenuto per

(63) Il costo corrisponde al prezzo pagato per l'acquisto, e qualsiasi altra spesa sostenuta direttamente afferente all'acquisto; nel caso di investimenti immobiliari costruiti in economia, il costo è rappresentato dal costo di produzione alla data in cui la costruzione o lo sviluppo sono terminati.

Il costo esclude i costi iniziali di avvio, salvo che siano necessari a portare il bene in normali condizioni di operatività, le perdite operative sofferte prima che l'investimento sia ultimato, gli importi di materiale andato perduto per anomalie e inconsuete inefficienze di produzione, il costo del personale e di altre risorse impiegate per costruire o migliorare l'immobile.

Se l'investimento immobiliare è acquisito nel contesto di una permuta, il costo è rappresentato dal *fair value*, sempre che lo stesso sia attendibilmente valutabile.

la vendita, allora devono essere valutati in conformità dello IFRS 5 (64).

Se, invece, viene adottato il metodo del *fair value*, l'azienda dovrà valutare tutti gli investimenti immobiliari al *fair value*; il *fair value* di un investimento immobiliare rifletterà come di consueto le condizioni di mercato alla data di formazione del bilancio, ed è individuato nel prezzo (65) al quale l'attività può essere scambiata in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili, al netto di eventuali costi accessori. Per i principi contabili internazionali la migliore *proxy* del *fair value* di un investimento immobiliare è rappresentata dal normale prezzo di mercato, nell'ipotesi che esista un mercato attivo di attività similari per caratteristiche, condizioni e localizzazione a quella dell'azienda.

Nel caso in cui non sia possibile ottenere stime attendibili del *fair value* in quanto, ad esempio, non esistono operazioni di mercato o non siano comparabili, il metodo del *fair value* deve essere accantonato e deve essere sostituito dal metodo del costo, applicato secondo lo IAS 16. La deroga interessa unicamente l'attività immobiliare per la quale non è attendibilmente valutabile il *fair value*; gli altri investimenti immobiliari saranno comunque valutati sempre al *fair value*.

Ogni provento o onere derivante dall'applicazione della valorizzazione al *fair value* deve confluire a conto economico; ogni variazione di *fair value* quindi dell'investimento immobiliare influenza il risultato economico dell'esercizio in cui si è verificata.

(64) IFRS 5 - *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*. In base a questo principio contabile, una attività non corrente deve essere classificata come posseduta per la vendita se il suo valore contabile sarà recuperato presumibilmente attraverso una vendita piuttosto che con l'utilizzo nella produzione. La valutazione di tali attività è fatta al minor valore tra il valore contabile e il *fair value* al netto dei costi diretti di vendita.

(65) Il prezzo-valore rifletterà il valore attuale del flusso di ricavi derivanti dalla locazione dell'attività, al netto di eventuali flussi finanziari in uscita prevedibili con riferimento all'immobile stesso.

Se viene adottata la valorizzazione al *fair value*, si deve continuare a valutare l'investimento immobiliare secondo tale modello anche se la sua applicazione diviene meno efficace, nel caso ad esempio in cui le operazioni di mercato comparabili divenissero meno frequenti e i prezzi di mercato meno prontamente disponibili.

Nel caso di cambiamento di destinazione di un investimento immobiliare valutato al *fair value* che diviene immobile ad *uso del proprietario*, oppure è destinato a rimanenza in quanto detenuto per la successiva rivendita, la successiva valutazione segue le prescrizioni dello IAS 16 e dello IAS 2, e il *fair value* iniziale diventa il costo dell'immobile per la successiva valutazione. Analogamente, se un immobile inizialmente ad uso del proprietario diviene un investimento immobiliare valutato al *fair value*, si deve valutare l'immobile applicando lo IAS 16 sino al momento in cui si verifica la variazione di destinazione; eventuali differenze tra valore contabile e *fair value* alla data della variazione devono essere trattate come rivalutazioni. Infine, nel caso di variazione di destinazione da rimanenza a investimento immobiliare valutato con opzione al *fair value*, ogni eventuale differenza tra precedente valore contabile e *fair value* alla data della variazione deve essere rilevata a conto economico.

Il valore dell'investimento immobiliare rilevato secondo lo IAS 40 deve essere stornato dalle attività di bilancio al momento della sua dismissione, o quando non è più possibile correlare all'azienda i previsti benefici economici futuri afferenti all'immobilizzazione.

Giova infine ricordare che, anche per gli investimenti immobiliari, i principi IAS/IFRS richiedono l'indicazione di informazioni aggiuntive, tra le quali idonea motivazione della scelta operata tra valutazione al costo o al *fair value*.

3.2.3. Le attività materiali acquisite in leasing.

Il leasing è un contratto secondo il quale un soggetto proprietario di un bene, il locatore, concede ad un altro soggetto

utilizzatore, il locatario, l'utilizzo del bene per un periodo pre-stabilito in cambio di un pagamento (o di una serie di pagamenti periodici); il locatario pertanto, in forza del contratto di leasing, ha il possesso del bene, ne può disporre e lo può utilizzare nel processo produttivo anche se non è giuridicamente proprietario dell'immobilizzazione.

I principi contabili internazionali trattano il leasing nel principio IAS 17 *Leasing* (66), che fornisce una esatta distinzione tra diverse tipologie di leasing, basate sulla possibilità o meno di attribuire al locatore o al locatario i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà del bene oggetto del contratto; sulla base di questo criterio lo IAS 17 distingue il *leasing finanziario* dal *leasing operativo* (67):

— il *leasing finanziario* è definito come un contratto di leasing che trasferisce dal locatore (proprietario) al locatario (utilizzatore) sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà del bene, la quale potrà o meno essere trasferita alla fine del contratto (68).

— il *leasing operativo* è un contratto di leasing che di fatto non trasferisce tutti i rischi e i benefici connessi alla proprietà del bene dal locatore al locatario.

(66) Giova rilevare che lo IAS 17 deve essere applicato a tutti i contratti che configurano il trasferimento del diritto di utilizzo di un bene, ad eccezione delle operazioni di leasing finalizzate all'esplorazione o all'estrazione di minerali, petrolio, gas e risorse non rinnovabili, e ai contratti di concessione in licenza (*license*) di diritti connessi a film, video, spettacoli, brevetti e copyright. Il principio inoltre non è applicabile nella valutazione degli immobili posseduti dai locatari per investimento immobiliare (a cui andrà applicato lo IAS 40), agli investimenti immobiliari concessi ai locatari tramite leasing operativi (IAS 40), e alle attività biologiche utilizzate o concesse dai locatari tramite leasing finanziari od operativi (IAS 41).

(67) La disciplina del leasing contenuta nello IAS 17 trova compimento in una serie di interpretazioni e di documenti aggiuntivi che affrontano il trattamento contabile di specifici aspetti; a riguardo si rimanda alla SIC 15 *Leasing operativo - Incentivi*, alla SIC 27 *La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing*, e all'IFRIC 4, *Accertare se un contratto contiene un leasing*.

(68) IAS 17, paragrafo 4.

I rischi connessi con la proprietà comprendono la possibilità di perdite derivanti da capacità inutilizzata o da obsolescenza tecnologica, o da variazioni del rendimento dell'attività dovute a cambiamenti nelle condizioni economiche di utilizzo; i benefici risiedono invece nel profittevole utilizzo atteso del bene durante la sua vita utile economica, nonché dagli utili connessi con la rivalutazione o il realizzo del valore residuo.

Ai fini della rilevazione iniziale e di quelle successive, assume rilevanza la classificazione del leasing decisa all'inizio del contratto; tale classificazione prescinderà dalla forma giuridica del contratto, ma sarà fondata sulla sostanza economica dell'operazione. La classificazione iniziale è fondamentale in quanto i principi contabili prevedono l'adozione di trattamenti contabili differenti tra leasing finanziario e leasing operativo. Se durante la vita del contratto dovessero presentarsi circostanze tali da far cambiare la natura del contratto, è come se si fosse davanti ad un nuovo contratto di leasing.

3.2.3.1. *Il leasing finanziario.* — Il principio contabile internazionale fornisce una serie di criteri che congiuntamente o singolarmente configurano il leasing come finanziario:

— il trasferimento della proprietà del bene locato alla fine del contratto;

— il locatario possiede una opzione finale di acquisto ad un prezzo significativamente inferiore al *fair value*, così che all'inizio del contratto è ragionevole attendersi l'esercizio dell'opzione di acquisto;

— la durata del contratto copre la maggior parte della vita economica utile del bene;

— il valore attuale dei canoni previsti dal contratto, all'inizio della locazione equivale almeno al *fair value* del bene locato;

— la natura del bene locato è particolare, così che solo il locatario può utilizzarlo senza radicali modifiche;

— esiste una clausola di risoluzione contrattuale, tale per cui se il locatario può risolvere il leasing le perdite del locatore relative alla risoluzione sono a carico del locatario;

— gli effetti delle variazioni del *fair value* del valore residuo del bene ricadono sul locatario;

— il locatario ha la possibilità di continuare il leasing per un ulteriore periodo ad un canone sostanzialmente inferiore a quello di mercato.

La *contabilizzazione iniziale* del leasing finanziario da parte del locatario, coerentemente con il principio della prevalenza della sostanza (economica) sulla forma (giuridica) del contratto, prevede la rilevazione tra le attività e le passività dello Stato Patrimoniale dei valori scaturenti dal contratto. Nelle attività, tra le immobilizzazioni materiali, viene iscritto il valore del bene locato come se fosse di proprietà, al costo sostenuto dalla società di leasing; tra le passività è indicato l'impegno finanziario corrispondente al debito verso il locatore per un importo pari al valore del bene locato (69).

L'attività in leasing e il corrispondente debito devono essere iscritti a valori pari al *fair value* del bene all'inizio del contratto; il *fair value* corrisponde al minor valore tra il prezzo di acquisto maggiorato degli oneri accessori (70) e il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti in forza del contratto di leasing.

Il valore attuale dei pagamenti minimi è ottenuto attualizzando la serie di pagamenti previsti dal contratto al tasso di interesse implicito del leasing; se questo tasso non è disponibile il tasso di attualizzazione è fatto pari al tasso marginale di interesse del prestito per il locatario.

Nel conto economico del locatario confluiscono tra gli oneri finanziari gli interessi passivi corrisposti alla società di leasing e le quote di ammortamento del costo dell'immobilizzazione calcolate secondo i coefficienti propri dell'utilizzatore; l'a-

(69) Il leasing finanziario viene rilevato dal locatore mediante la risposta nello stato patrimoniale dei beni oggetto del contratto come credito, di valore pari all'investimento netto nel leasing. I canoni di leasing percepiti devono essere scomposti in due parti: la componente reddituale pari alla quota interesse attivo che confluirà tra i proventi finanziari, e la quota capitale che andrà a ridurre il valore del credito iscritto nell'attivo del locatore.

(70) Eventuali costi diretti iniziali sostenuti dal locatario sono aggiunti all'importo rilevato come attività.

zienda pertanto, in ottemperanza al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, si comporta come se il bene acquisito in leasing finanziario fosse di sua proprietà.

Negli esercizi successivi, i canoni periodici di leasing devono essere pertanto scomposti nella componente finanziaria e nella quota capitale a riduzione del debito residuo; la componente finanziaria è calcolata secondo il metodo del tasso di interesse effettivo, cioè in modo tale per cui la ripartizione del costo del leasing sugli esercizi di durata del contratto consenta di ottenere un tasso di interesse costante sul debito residuo (71).

Il principio contabile sottolinea poi che, quando il bene detenuto in forza del contratto di leasing è soggetto ad ammortamento, il locatario deve procedere allo stanziamento di quote di ammortamento coerenti con il normale processo di ammortamento delle proprie immobilizzazioni materiali, secondo lo IAS 16 e IAS 38. Se esiste ragionevole certezza che il bene verrà acquistato al termine del leasing, il periodo di ammortamento coincide con la vita utile del bene; diversamente, se il bene con ogni probabilità non verrà riscattato al termine del contratto, il costo del bene deve essere ammortizzato lungo il periodo di durata del leasing.

3.2.3.2. *Il leasing operativo.* — La contabilizzazione del leasing operativo da parte del locatario prevede la rilevazione a conto economico dei canoni periodici, generalmente costanti e rappresentanti il costo per l'utilizzo del bene lungo la durata del contratto. Se esiste un criterio sistematico che meglio rappresenti le modalità di godimento nel tempo dei benefici ritraibili dall'utilizzo del bene, l'azienda può adottare questo diverso metodo in luogo del precedente.

Caratteristica qualificante il leasing operativo è di avere ad oggetto beni altamente standardizzati, la cui manutenzione è

(71) Il che corrisponde a determinare un tasso di rendimento periodico costante per il locatore.

generalmente a carico e cura del locatore; i beni restituiti da locatario al locatore alla fine del contratto, sono poi utilizzati in nuovi contratti con altri clienti.

Nel leasing operativo il bene rimane iscritto nelle attività dello stato patrimoniale del bilancio del locatore, che procede a rilevare il ricavo a fronte del provento attivo costante percepito periodicamente lungo la durata del leasing; specularmente a quanto visto per il locatario, anche in questo caso il locatore può adottare un criterio diverso in luogo del canone costante, qualora sia in grado di meglio rappresentare le modalità temporali di riduzione dei benefici derivanti dall'utilizzo del bene locato. I costi di utilizzo e le quote di ammortamento devono essere rilevati nel conto economico del locatore. L'ammortamento dei beni locati effettuato dal locatore deve in ogni caso essere attuato con un criterio uniforme a quello utilizzato per gli altri beni da lui posseduti, in conformità allo IAS 16.

3.3. La valutazione delle rimanenze.

Dopo aver esaminato la valutazione delle attività non correnti (immateriali e materiali), passiamo ora all'esame delle grandezze facenti parte delle attività correnti di cui le rimanenze costituiscono uno degli elementi principali (72).

Nell'accezione degli IAS/IFRS il magazzino è diviso in:

- *rimanenze*, trattate dallo IAS 2;
- *commesse a lungo termine* disciplinate dallo IAS 11.

3.3.1. Le rimanenze.

La valutazione delle rimanenze attiene alla determinazione del costo da rinviare o sospendere fino alla rilevazione del successivo ricavo, ovvero alla determinazione di quel valore da rilevare nelle attività e da riportare a nuovo fino a quando i relativi ricavi non saranno realizzati.

(72) Fanno parte delle attività correnti, oltre alle rimanenze, gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide.

È opportuno in via preliminare individuare cosa intenda lo IAS 2 per rimanenze finali. Il principio internazionale identifica i beni che sono:

— posseduti per la vendita nel normale esercizio dell'attività;

— impiegati nei processi produttivi per la vendita;

— detenuti sotto forma di materiali o forniture di beni da impiegarsi nel processo di produzione o nella prestazione di servizi.

In sostanza, ricalcando l'impostazione adottata dai principi nazionali, possiamo ricondurre le rimanenze dei principi internazionali ai prodotti finiti e le merci, i semilavorati, i prodotti in corso di lavorazione, le materie prime, sussidiarie e di consumo, nonché immobili detenuti per essere destinati alla vendita, o perché rappresentano l'attività caratteristica dell'azienda. Lo IAS 2 pertanto troverà applicazione (73) alla valutazione di:

— merci acquistate dalle aziende commerciali o dagli intermediari, e possedute per la successiva rivendita;

— terreni e fabbricati posseduti per la rivendita (immobili merce) nelle imprese immobiliari, o classificati come detenuti per la vendita nel caso di altre imprese;

— prodotti finiti o semilavorati realizzati dalle imprese di produzione (o industriali), compresi i materiali e le forniture di beni destinati a essere impiegati nel processo di produzione;

— costi dei servizi per i quali l'impresa non ha ancora rilevato il relativo ricavo, nelle imprese di produzione di servizi.

Per quanto attiene alla valutazione delle rimanenze, in conformità con l'impianto valutativo generale di norma incardinato sul concetto di *fair value*, i principi internazionali sono

(73) Per espressa previsione dei principi IAS/IFRS, il principio contabile IAS 2 non si applica a:

— Lavori in corso per commesse a lungo termine (IAS 11);

— Strumenti finanziari (IAS 39);

— Attività biologiche commesse con attività agricole e prodotti agricoli al momento della raccolta (IAS 41).

in linea con le prescrizioni della normativa civilistica italiana: per lo IAS 2 infatti, le rimanenze come sopra identificate "devono essere valutate al minore tra il *costo* e il *valore netto di realizzo*" (74).

Il *fair value* è pertanto escluso dalla valutazione delle rimanenze, e potrà essere adottato solo per circostanze e specifiche eccezioni giustificate da situazioni particolari.

Il *costo delle rimanenze* è costituito da:

— *tutti i costi di acquisto* (prezzo di acquisto, gli eventuali dazi di importazione, le tasse non recuperabili, gli oneri di trasporto, transito, deposito e movimentazione e ogni altro costo direttamente imputabile all'acquisto; devono essere dedotti gli sconti commerciali, i resi su acquisti e eventuali altre rettifiche sull'acquisto);

— *i costi di trasformazione* (costi direttamente correlati con le unità prodotte, ad esempio il costo del lavoro diretto impiegato nella produzione, e una quota delle spese generali di produzione da imputare secondo un criterio sistematico, razionale ed uniforme);

— *tutti gli altri costi* (75) sostenuti dall'azienda per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali.

Rappresentano costi di esercizio e, come tali, pertanto sono esclusi dal costo delle rimanenze:

— i valori di materiali di scarto, di lavoro e di altri costi di produzione anomali e non ordinari;

— i costi di magazzino, se non necessari e funzionali alle fasi del processo di produzione;

— le spese generali amministrative che non concorrono a portare le rimanenze nel luogo e condizioni attuali;

(74) Fanno eccezione solo le rimanenze possedute dai commercianti-interni di merci (acquistano o vendono merci per conto proprio o per conto di terzi) che devono essere valutate al *fair value* al netto dei costi di vendita.

(75) Non è consentito considerare nel costo di acquisto le differenze cambio (IAS 21); la capitalizzazione degli eventuali oneri finanziari sostenuti durante il periodo di produzione è ammessa soltanto nel caso di rimanenze che necessitano di lunghi periodi di tempo prima che siano idonee alla vendita (per un approfondimento del punto si rimanda allo IAS 23).

— le spese di vendita.

Come per le immobilizzazioni, se l'acquisto delle rimanenze prevede un pagamento differito, e il costo è maggiore rispetto alle normali condizioni di acquisto in quanto comprende gli oneri finanziari relativi al differimento, la differenza tra il costo e il prezzo normale in contanti è da rilevare come interesse passivo lungo la durata del differimento.

Il modello valutativo proposto dagli IAS/IFRS prevede diverse configurazioni di costo a seconda della tipologia di beni costituenti le rimanenze; si distinguono i *beni non fungibili dai beni fungibili*.

Il costo delle rimanenze di *beni non fungibili*, delle merci e dei servizi prodotti e mantenuti distinti per specifici progetti, sia acquistati sia prodotti, deve essere attribuito utilizzando i costi specifici dei singoli componenti.

Il costo delle rimanenze di *beni fungibili* è determinato adottando, alternativamente, il *metodo del costo medio ponderato*, o il *metodo FIFO* (76).

La configurazione di costo prescelta dovrà essere impiegata per la valorizzazione di tutte le rimanenze della stessa specie, simili per natura e utilizzo; è ammessa l'adozione di criteri di determinazione del costo differenti per le rimanenze con diversi uso e natura.

Il *valore netto di realizzo* è il prezzo di vendita stimato nel normale svolgimento dell'attività, al netto dei costi stimati di completamento e di quelli stimati necessari per la realizzazione della vendita (77). È in sostanza un valore determinato in base alla stima razionale e coerente dell'importo netto che si prevede di realizzare dalla successiva vendita, o dal loro uso.

All'atto di iscrizione delle rimanenze in bilancio l'azienda deve procedere al raffronto tra costo e valore netto di realizzo; se il costo si rivela superiore al valore netto di realizzo, è necessario procedere ad una svalutazione per allineare il valore di

(76) Non è consentita l'adozione del metodo LIFO.

(77) IAS 2 paragrafo 6.

iscrizione delle rimanenze al valore netto di realizzo. La svalutazione deve essere effettuata voce per voce, o per voci simili correlate (78) e deve essere rilevata come costo, al pari di ogni perdita di magazzino, nell'esercizio in cui la svalutazione (o la perdita di valore) si è verificata. In ogni esercizio deve essere effettuata una nuova valutazione del valore netto di realizzo delle rimanenze; se vengono meno le condizioni che avevano determinato una precedente svalutazione, si rende necessario storinare la svalutazione e ripristinare un valore conforme al minore tra il costo e il valore netto di realizzo aggiornato.

3.3.2. Le commesse a lungo termine.

I lavori in corso su ordinazione, definiti dallo IAS 11 "commesse a lungo termine", sono rappresentati da quei contratti specificatamente stipulati per la costruzione di un bene o di una combinazione di beni strettamente connessi o interdipendenti per ciò che concerne la loro progettazione, tecnologia e funzione, o la loro utilizzazione finale.

L'elemento qualificante una commessa a lungo termine rientrando nell'ambito di applicazione dello IAS 11, non è tanto la durata in se, ma la circostanza che la durata del contratto di costruzione sia *a cavallo* di due o più esercizi; si tratta quindi delle rimanenze di beni a carattere pluriennale. La commessa inizierà in un esercizio e troverà compimento in esercizi successivi.

Gli IAS/IFRS distinguono le commesse a lungo termine in due categorie:

— *commesse a prezzo fisso determinato*, in cui l'appaltatore concorda un prezzo predeterminato, o una quota predeterminata per unità di prodotto (79);

(78) In alcuni casi può risultare appropriato raggruppare voci di magazzino relative alla stessa linea di prodotto, o che hanno usi, funzioni o destinazione finale simili, che vengono prodotte e commercializzate in una medesima area geografica e per le quali una valutazione distinta dalle altre voci della linea di prodotto sarebbe difficile.

(79) È ammessa la previsione di clausole di revisione dei prezzi.

— *commesse a margine garantito*, in cui all'appaltatore vengono rimborsati costi concordati o comunque preventivamente definiti sostenuti per la realizzazione dell'oggetto del contratto, oltre ad un compenso predeterminato (può essere di norma una percentuale dei costi rimborsati).

La particolarità propria della posta in oggetto, il fatto cioè che l'attività prevista dalla commessa inizia e ha completamento in esercizi differenti, pone le principali problematiche valutarie; infatti sorge la necessità di attribuire i ricavi e i costi della commessa ai diversi esercizi contabili durante i quali si svolge il completamento della commessa.

Lo IAS 11 prescrive che, se il risultato di una commessa può essere stimato attendibilmente, i ricavi e i costi riferibili alla commessa stessa, devono essere rilevati come ricavo e come costo in relazione allo stato di avanzamento dell'attività di commessa alla data di riferimento del bilancio.

I ricavi di commessa devono includere il valore iniziale dei ricavi stabiliti nel contratto, le eventuali varianti nel lavoro di commessa, le revisioni di prezzo e gli incentivi, sempre che tutti questi componenti positivi di reddito rappresentino ricavi probabili e che siano valutabili con attendibilità. Questi ricavi devono essere valutati sulla base del *fair value* del provento complessivo spettante e fissato nel contratto di commessa.

I costi della commessa comprendono i costi direttamente afferenti alla specifica attività prevista dal contratto (costi di cantiere, materiali, personale, ammortamento impianti e attrezzature, progettazione, etc. ...), i costi generali attribuibili funzionalmente alla specifica commessa (spese generali amministrative di commessa, assicurazione del cantiere, assistenze specifiche, etc. ...), e infine qualunque altro costo suscettibile di essere addebitato al committente sulla base di clausole contrattuali.

La rilevazione dei ricavi e dei costi sulla base dello stato di avanzamento dei lavori di commessa si attua applicando il *metodo della percentuale di completamento*; il metodo in parola, come è noto, prevede che i ricavi di commessa siano associati ai costi di commessa sostenuti nell'esercizio per giungere allo stato di avanzamento, imputando così a conto economico i ri-

cavi, i costi, e la quota di profitti che possono ragionevolmente essere attribuiti alla porzione di lavoro completata.

In sostanza quindi, l'applicazione dello IAS 11 comporta la rilevazione in ogni esercizio della quota di ricavo di commessa maturato, e non la variazione delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione, come nel caso dei principi contabili nazionali. Da un punto di vista contabile, infatti, negli esercizi lungo i quali si svolge la commessa, sono iscritti a conto economico i "ricavi da commessa" e non la "variazione delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione"; nell'esercizio, invece, in cui si conclude la commessa, il ricavo imputato a conto economico sarà esclusivamente quello maturato nell'ultimo esercizio, e non più l'intero ricavo di commessa.

Per determinare lo stato di avanzamento dei lavori di commessa, il riferimento riguarda la proporzione tra i costi totali di commessa stimati e i costi sostenuti per i lavori svolti fino alla data di riferimento della valutazione; in alternativa si possono adottare valutazioni in base ad ispezioni circa il lavoro svolto, oppure fare riferimento al completamento di una quantità fisica del prodotto di commessa, se la tipologia di bene lo consente.

Una eventuale perdita attesa dalla commessa deve essere immediatamente rilevata a conto economico come costo quanto sostenuta.

Nel caso in cui il risultato della commessa (80) non sia stimabile con attendibilità, i principi contabili internazionali pre-

(80) Per lo IAS 11, il risultato di una commessa può essere stimato con attendibilità se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- per le commesse a prezzo fisso:
 - i ricavi totali sono determinabili con attendibilità;
 - esiste la probabilità che i benefici economici della commessa affluiscono all'azienda titolare del contratto;
 - è possibile determinare attendibilmente sia i costi necessari al completamento di commessa sia lo stato avanzamento alla data del bilancio;
 - è possibile identificare e determinare attendibilmente i costi totali della commessa, per poter comparare costi effettivi e costi stimati della commessa;
- per le commesse a margine garantito:

scrivono l'adozione del *metodo del costo* in luogo del *metodo della percentuale di completamento*. Secondo il metodo del costo:

— i ricavi di commessa devono essere rilevati solo nei limiti dei costi della commessa sostenuti che è probabile che saranno recuperati;

— i costi di commessa devono essere rilevati come costi nell'esercizio nel quale vengono sostenuti.

Lo IAS 11 prevede che nel momento in cui vengono eliminate le condizioni che rendevano impossibile la determinazione attendibile del risultato della commessa, l'azienda abbandoni il metodo del costo e adotti il metodo della percentuale di completamento nella valutazione della commessa stessa.

3.4. La valutazione dei crediti.

I crediti rappresentano in linea generale il diritto del creditore di ottenere l'esecuzione del pagamento di una somma di danaro prestabilita ad una data prefissata e determinata nella definizione del rapporto obbligatorio.

Dottrina e prassi concordano nel considerare il credito come un valore numerario assimilato, dotato di natura specifica e caratteristiche proprie. Essendo valore numerario assimilato in temporanea sostituzione del danaro, i crediti sono soggetti a un processo di stima tendente ad accogliere in bilancio l'effettivo equivalente certo in termini di unità di moneta spettanti all'azienda.

La valutazione dei crediti nei principi IAS/IFRS è inserita nel più ampio contesto riservato al trattamento contabile degli strumenti finanziari; i crediti pertanto si configurano come una sottocategoria dei *financial instruments* (IAS 32, IFRS 7, IAS 39, IFRIC 9, IFRIC 2), identificati in qualsiasi contratto che

- esiste la probabilità che i benefici economici della commessa affluiscono all'azienda titolare del contratto;
- i costi di commessa, sia rimborsabili sia non rimborsabili, possono essere univocamente identificati e determinati con attendibilità.

origina una attività finanziaria per una azienda e, conseguentemente a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un'altra azienda (81).
Gli strumenti finanziari sono classificati in quattro sottocategorie:

1. attività o passività finanziarie al *fair value* rilevato a conto economico (*fair value through profit and loss*) (82);
2. investimenti finanziari posseduti sino a scadenza (*held to maturity*) (83);
3. finanziamenti e crediti (*loans and receivables*);
4. attività finanziarie disponibili per la vendita (*available for sale*) (84).

Nella normalità dei casi i crediti vengono classificati nella terza categoria "finanziamenti e crediti", in cui devono essere imputate tutte le attività non derivate, con pagamenti fissi o determinabili che non sono quotate in un mercato attivo; trattasi in sostanza di finanziamenti e crediti originati dall'impresa, a fronte della fornitura di danaro o altri beni.

Non sono da escludere casi in cui i crediti e i finanziamenti ricadono nelle altre casistiche sopra evidenziate, qualora possiedono le caratteristiche proprie della categoria.

(81) Rappresentano attività finanziarie:

- disponibilità liquide;
- strumenti rappresentativi di capitale (diritti sul capitale netto);
- diritti contrattuali a ricevere disponibilità liquide o altre attività finanziarie;

— diritti contrattuali a scambiare attività e passività finanziarie; — ogni contratto che può essere regolato con strumenti rappresentativi del capitale di una azienda.

(82) Sono quegli strumenti finanziari acquisiti dall'azienda per la negoziazione nel breve periodo (compresi i derivati), oppure quelle attività finanziarie designate dall'azienda da valutare al *fair value* all'atto della rilevazione iniziale.

(83) Rappresentano quegli strumenti finanziari non derivati, con pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa, che l'impresa ha intenzione e capacità di detenere fino alla naturale scadenza.

(84) Rappresentano di fatto una categoria residuale, deputata a raccogliere tutte le attività finanziarie non derivate non classificabili nelle precedenti categorie e disponibili alla vendita.

3.4.1. La rilevazione iniziale.

Lo IAS 39 prescrive che un credito deve inizialmente essere rilevato nel bilancio di una azienda nel momento in cui la stessa acquisisce obblighi e diritti contrattuali, ovvero diventa parte nelle clausole contrattuali che originano il credito. I criteri di valutazione iniziale dei crediti sono connessi alla circostanza che vede i crediti di fatto classificati e intesi come strumenti finanziari o attività finanziarie in genere.

Le attività finanziarie (85) devono essere inizialmente iscritte al loro costo, che coincide con il *fair value*, come di consueto definito come il corrispettivo al quale l'attività può essere scambiata in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti.

I principi contabili cercano di fornire delle specificazioni della definizione generale di *fair value* per delineare interpretazioni utilizzabili nei diversi contesti applicativi; il principale riferimento per valutare il *fair value* (valore equo) di uno strumento finanziario è l'esistenza di quotazioni di prezzi ufficiali praticati in un mercato attivo, ove esistente. Qualora non sia possibile avere un riferimento attendibile ai valori espressi da un mercato attivo, i principi IAS dispongono di far riferimento a tecniche di valutazione alternativa, quali (86):

- il riferimento a transazioni di mercato per attività simili, avvenute in tempi recenti e in condizioni normali;
- il paragone al *fair value* corrente di strumenti finanziari dotati delle medesime caratteristiche;
- applicazione di modelli basati sull'attualizzazione di flussi di cassa, e di modelli di *option pricing*.

In linea generale comunque, la migliore prova del *fair value* da utilizzare nella prima rilevazione, è rinvenibile nel prezzo della transazione che ha originato il credito, se la transazione è avvenuta in condizioni normali. Nel caso, invece, vi sia evi-

(85) Quanto previsto per le attività finanziarie si applica anche alle passività finanziarie.

(86) Guida applicativa allo IAS 39.

denza che il valore pattuito nel contratto non rappresenti un reale contenuto economico dello strumento finanziario, e non risulti consistente con i valori espressi dal mercato per operazioni simili, gli IAS prescrivono di abbandonare la regola generale e di iscrivere lo strumento finanziario al valore equo ritenuto più corretto. In questa eventualità già nel primo esercizio viene rilevata la variazione di valore così come previsto per le successive valutazioni.

3.4.2. *Le valutazioni successive all'iscrizione iniziale.*

Ai fini delle successive valutazioni dei crediti assume rilievo la categoria di iscrizione degli stessi.

Nei bilanci successivi alla prima iscrizione, i crediti rilevati nella categoria "finanziamenti e crediti" devono essere valutati applicando il metodo del *costo ammortizzato*: il *costo ammortizzato* (87) è pari al valore nominale del credito (corrispondente al costo storico) dedotti i costi di transazione, che devono essere ammortizzati con il metodo dell'interesse effettivo. Come di consueto, se tale costo non è rappresentativo del *fair value* del credito, è necessario rettificare il valore iniziale e imputare la rettifica in aumento o in diminuzione a conto economico, rispettivamente un provento o un onere.

Come accennato, il costo ammortizzato del credito (88) deve essere determinato impiegando il metodo dell'interesse effettivo, che consiste nell'attualizzare gli incassi futuri previsti

(87) Lo IAS 39 definisce il *costo ammortizzato* come "il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria, al netto di rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di una irrecoverability".

(88) In generale il criterio dell'interesse effettivo è un metodo per determinare il costo ammortizzato di una attività o passività finanziaria, e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il periodo di durata della stessa. Il costo ammortizzato è quindi un metodo che consente di ripartire in modo uniforme lungo di un credito (e in generale di qualsiasi strumento finanziario) i costi e i rendimenti ad esso attribuibili, soprattutto in quei casi in cui i costi e i rendimenti

dal contratto ad un tasso di interesse che misura unicamente il valore del danaro nel tempo e non comprende eventuali perdite sugli incassi previsti; è quindi il saggio di interesse che rende uguali il valore contabile netto del credito e il valore attuale dei pagamenti futuri stimati lungo la vita del credito (senza considerare eventuali perdite su crediti future).

Il costo ammortizzato è quindi il valore che origina dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

- il valore di prima iscrizione
- l'ammortamento cumulativo, determinato utilizzando il metodo dell'interesse effettivo, delle differenze tra valore originario (iniziale) e valore nominale (a scadenza);
- i rimborsi di capitale

— svalutazioni o riprese di valore dovute a deterioramento del credito (rischio di credito, inesigibilità)

Il tasso di interesse effettivo è determinato all'inizio della valutazione del credito e non è più modificato nel corso della vita del credito; in ogni valutazione successiva quindi, il costo ammortizzato è pari alla somma dei flussi di cassa restanti alla data di valutazione, attualizzati al tasso effettivo, ed eventualmente ridotti delle perdite durevoli di valore.

Secondo lo IAS 39, i crediti a breve termine sono valutati al valore nominale, senza procedere ad una attualizzazione che nella fattispecie non è significativa.

Se il credito è iscritto nella categoria degli "strumenti finanziari rilevati a *fair value* a conto economico", sia gli utili sia le perdite scaturenti dalle variazioni di *fair value* sono imputate simmetricamente a conto economico nell'esercizio di competenza.

Se invece il credito appartiene alla categoria delle "attività disponibili per la vendita", lo stesso deve essere valutato al *fair value*, ma le variazioni di *fair value* seguono un trattamento non simmetrico; variazioni incrementative del valore del credito

di competenza del periodo non sono strettamente collegati ai flussi di pagamenti (si pensi al caso di prestiti con elevati aggi o disaggi di emissione).

devono essere rilevate in una riserva di patrimonio netto, mentre variazioni decrementative di valore vanno rilevate come onere a conto economico (89).

I principi IAS/IFRS, infine, prevedono che i crediti debbano essere eliminati dal bilancio (cosiddetto procedimento di *derecognition*) quando si manifesta una delle due seguenti circostanze:

1. scadono i diritti contrattuali sui flussi monetari derivanti dal credito;

oppure,

2. il credito viene trasferito dall'azienda, e tale trasferimento configura l'eliminazione dal bilancio; il trasferimento si realizza allorché l'azienda trasferisce a terzi sia il possesso del credito sia la titolarità dei diritti contrattuali connessi all'incasso dei flussi monetari legati al credito.

Un credito deve quindi essere eliminato dal bilancio della società quando con il trasferimento del credito si realizza anche il passaggio dei rischi e dei benefici economici connessi al credito.

3.5. La valutazione dei titoli.

Gli strumenti finanziari rappresentati da titoli comprendono le azioni, i titoli di debito, obbligazioni, gli "*equity investments*", e i debiti rappresentati da titoli; sono escluse le partecipazioni in società controllate, collegate e sottoposte a controllo congiunto, in quanto fattispecie disciplinate da appositi principi contabili (rispettivamente lo IAS 27, IAS 28 e IAS 31).

Per la valutazione dei titoli, in quanto strumenti finanziari, il riferimento è lo IAS 39; se nei principi contabili nazionali, ai fini valutativi, rileva la distinzione tra titoli immobilizzati e titoli non

(89) A questa regola generale è prevista una deroga, nei casi sotto riportati, che comporta la rilevazione sempre a conto economico di tutte le variazioni di *fair value*:

1. perdite di valore (*impairment loss*);
 2. proventi e oneri su operazioni in valuta estera di attività finanziarie monetarie;
- ¹ interessi calcolati col metodo dell'interesse effettivo.

immobilizzati, per i principi IAS/IFRS i titoli possono ricadere, in ragione della loro destinazione, nelle seguenti tre delle quattro categorie anzi viste che definiscono gli strumenti finanziari;

— titoli *Held for trading*: titoli acquisiti per la negoziazione (attività di *trading*) e detenuti con lo scopo di ottenere un profitto dalle fluttuazioni di breve periodo del prezzo di mercato;

— titoli *Held to maturity*: titoli a scadenza fissa e con pagamenti fissi o determinabili che l'azienda ha intenzione e capacità di mantenere fino alla scadenza;

— titoli *Available for sale*: titoli disponibili per la vendita che non rientrano nelle categorie precedenti.

Come per i crediti, la valutazione dei titoli è in funzione della categoria di appartenenza; lo IAS 39 distingue poi la valutazione iniziale e la valutazione successiva che sono disciplinate come di consueto in maniera differente.

Per quanto attiene alla *prima rilevazione* in bilancio del titolo, l'azienda deve applicare quale metodo di valutazione il *fair value*; se trattasi di titoli non rilevati al *fair value* a conto economico (*held for trading*), il *fair value* va rettificato in ragione dei costi di transazione sostenuti.

La migliore stima del *fair value* del titolo è rappresentato dal prezzo prevalente sul mercato, se trattasi di titolo quotato su un mercato regolamentato attivo, al netto dei costi di transazione; se, invece, il titolo non è quotato, o se non esiste un mercato attivo, o quando il prezzo non è rappresentativo del *fair value*, lo IAS 39 prescrive il riferimento a transazioni recenti avvenute sul titolo, oppure l'applicazione di tecniche di attualizzazione dei flussi di cassa futuri attesi riferibili al titolo, o il ricorso a modelli di valutazione delle opzioni finanziarie.

Per le *valutazioni successive*, gli IAS fanno riferimento alla categoria di classificazione di bilancio del titolo:

— titoli della categoria "*held for trading*" → valutati al *fair value* e le variazioni positive o negative di *fair value* sono imputate a conto economico;

— titoli della categoria "*held to maturity*" → valutati al *costo ammortizzato*, utilizzando il criterio del tasso di interesse ef-

fettivo; i risultati positivi o negativi del processo di valutazione sono rilevati a conto economico;

— titoli della categoria "available for sale" → valutati al *fair value*, e gli incrementi o i decrementi di valore sono imputati a una riserva di patrimonio netto (riserva da "fair value").

Nel caso in cui si adotti il metodo del *fair value* o il costo ammortizzato, è sancito l'obbligo di applicare ai titoli la procedura di *impairment* ad ogni data di riferimento del bilancio; se esiste evidenza di durevoli riduzioni di valore l'azienda dovrà rilevare una perdita durevole di valore.

Nel caso di valutazione di titoli rappresentativi di capitale non quotati, non è possibile di norma valutare attendibilmente il *fair value*; in questo caso lo IAS 39 prescrive che la valutazione sia effettuata al costo.

Quando poi il titolo è valutato con il metodo del *costo ammortizzato*, i costi e i proventi legati al titolo vengono imputati in ragione del suo tasso effettivo di rendimento; infatti il metodo in parola applicato alla valutazione dei titoli implica che il valore della prima rilevazione sia rettificato per tener conto dei rimborsi di capitale e delle eventuali perdite di valore, e della ripartizione (ammortamento al tasso di interesse effettivo (90)) della differenza tra valore iniziale e valore a scadenza (si pensi ad esempio alla differenza o scarto di emissione).

Possiamo infine schematizzare la valutazione dei titoli con l'ausilio della tabella che segue:

Categoria	Valutazione iniziale	Valutazione successiva	Imputazione variazioni di valore	Costi di transazione
Titoli al <i>fair value</i> rilevato a conto economico - "held for trading"	<i>Fair value</i>	<i>Fair value</i>	Conto Economico	NO

(90) Tasso che rende uguali la somma iniziale e il valore attuale dei flussi finanziari futuri afferenti al titolo.

Categoria	Valutazione iniziale	Valutazione successiva	Imputazione variazioni di valore	Costi di transazione
Titoli detenuti fino alla scadenza - "held to maturity"	<i>Fair value</i>	Costo ammortizzato (<i>impairment test</i>)	Conto economico	SI se direttamente afferenti
Titoli disponibili per la vendita - "available for sale"	<i>Fair value</i>	<i>Fair value</i>	Stato Patrimoniale (riserva di patrimonio netto)	SI se direttamente afferenti

3.6. La valutazione dei fondi del passivo e del t.f.r.

In questo paragrafo si tratterà l'iscrizione e la valutazione dei fondi del passivo, delle passività potenziali e del trattamento di fine rapporto (TFR) secondo i principi contabili internazionali.

Gli argomenti in parola sono trattati rispettivamente dal principio IAS 37 - *Accantonamenti, attività e passività potenziali*, e IAS 19 - *Benefici ai dipendenti*; per entrambe queste poste del passivo, il dettato degli IAS/IFRS è decisamente diverso rispetto alla normativa italiana e privilegia un sistema valutativo ancorato a tecniche attuariali. Ciò è conseguenza della profondamente diversa accezione sia dei fondi rischi e oneri rispetto alla dottrina italiana, sia per l'estraneità del concetto di TFR nei principi IAS/IFRS così come concepito nel nostro ordinamento (91).

In realtà non esiste alcuna distinzione tra rischi e oneri nell'impianto IAS/IFRS; si ragiona di converso distinguendo le *passività probabili*, che determinano iscrizione di fondi del passivo, dalle *passività potenziali*, che non generano alcun accantonamento.

(91) Il TFR è una voce tipica della normativa italiana, e non è espressamente previsto come posta nel sistema IAS/IFRS; è infatti indirettamente disciplinato nello IAS 19 rientrando nella categoria dei "post employment benefit", parte della più ampia tipologia dei benefici ai dipendenti.

3.6.1. *Gli accantonamenti ai fondi e le passività potenziali.*

Per i principi internazionali un fondo del passivo rappresenta una passività con scadenza o ammontare incerti, che si distingue da:

— altre passività certe sia nella data di pagamento sia nell'importo, che configurano veri e propri debiti (quali ad esempio i debiti commerciali);

— le passività "potenziali", le quali in quanto solo possibili e non probabili, oppure non quantificabili, non generano nessun accantonamento ad appositi fondi rischi o oneri, ma non devono in ogni caso essere iscritte in bilancio.

Il principio contabile IAS 37 distingue nettamente tre categorie di passività:

1. *accantonamenti o passività probabili*: configurano una obbligazione attuale per l'impresa quale conseguenza di un evento passato, ed è probabile che l'azienda dovrà impiegare risorse economiche per estinguere l'obbligazione. Queste passività originano un fondo nel bilancio d'esercizio e devono trovare adeguato commento nelle note informative allegate al bilancio.

2. *passività possibili*: esiste soltanto la "possibilità" che l'azienda dovrà sostenere una obbligazione attuale che determinerà un esborso di risorse economiche in relazione ad un evento passato. In questo caso non si rileva alcuna passività in bilancio, ma si deve unicamente fornire adeguata informativa nelle note allegate al bilancio;

3. *passività remote*: la possibilità che si verifichino le condizioni per l'esborso è solo eventuale, è remota, non attuale. Non si effettua alcun accantonamento e non è richiesta nessuna informativa aggiuntiva.

Si deve procedere quindi alla rilevazione di un accantonamento ad un fondo del passivo quando si verificano le seguenti condizioni (92):

— l'impresa ha un'obbligazione attuale (legale o implicita), come conseguenza di un evento passato;

— è probabile (93) che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all'obbligazione;

— l'ammontare dell'esborso richiesto dall'obbligazione è attendibilmente stimabile.

Per *obbligazione legale* si intende quella di norma generata da un contratto, o da norme di legge o da altre disposizioni normative. Una *obbligazione implicita* deriva, invece, da operazioni poste in essere dall'azienda che dimostra ad altre parti, tramite un consolidato modello di prassi, politiche aziendali pubbliche o un annuncio corrente sufficientemente specifico, che accetta determinate responsabilità e, al contempo, che ha convinto le controparti che terrà fede all'obbligazione assunta.

Secondo lo IAS 37 è necessario identificare la controparte dell'obbligazione stessa per poterla rilevare in bilancio come fondo del passivo.

Per quanto concerne la valutazione dei fondi del passivo, i principi internazionali dispongono che l'accantonamento debba rappresentare la *migliore stima* dell'onere richiesto per estinguere l'obbligazione attuale alla data di riferimento del bilancio; l'ammontare quindi, che l'azienda ragionevolmente sarà chiamata a pagare per estinguere l'obbligazione o per trasferirla a terzi.

Nella quantificazione della stima dell'accantonamento è necessario tenere in considerazione i seguenti elementi:

— i *rischi* e le *incertezze* che inevitabilmente influenzano i fatti e gli accadimenti della gestione aziendale, per non sopravvalutare ricavi o attività, da un lato, o sottostimare costi e passività dall'altro; in ogni caso non sono ammessi accantonamenti di importo eccessivo e la rilevazione di passività sovrastimate;

(92) IAS 37, paragrafo 2.

(93) Cioè è più verosimile che alla data di riferimento del bilancio si verifichi o esista l'obbligazione piuttosto che non si verifichi.

— i valori *attualizzati* degli *accantonamenti*: in quei casi in cui le differenze di valore del danaro nel tempo sono rilevanti, l'accantonamento è pari al valore attuale dell'esborso futuro stimato; il saggio di attualizzazione è al lordo delle imposte, e in funzione sia del tasso prevalente sul mercato esprime il valore del danaro nel tempo, sia dei rischi specifici connessi con la passività oggetto di rilevazione (94);

— i possibili *accadimenti futuri*: se esiste sufficiente evidenza oggettiva che si verifichino circostanze future (modifiche normative o tecnologiche) che possono influenzare l'ammontare dell'importo inizialmente richiesto per estinguere l'obbligazione, bisogna tenerne conto nella determinazione dell'accantonamento;

— attese *dimissioni di attività*: la determinazione dell'ammontare dell'accantonamento non deve essere influenzata dai proventi attesi derivanti da una prevista dimissione di attività aziendali, ancorché strettamente collegata alla circostanza che da origine all'accantonamento.

Conformemente alla logica valutativa degli IAS/IFRS, ad ogni data di riferimento del bilancio è necessario procedere al riesame dei fondi accantonati in bilancio sulla base di una nuova migliore stima corrente dell'accantonamento. Può verificarsi il caso in cui un precedente accantonamento non sia più necessario in quanto, per mutate condizioni oggettive, non è più probabile che sarà necessario un esborso futuro per estinguere una data obbligazione; in questo caso l'accantonamento deve essere stornato.

Come nell'impostazione nazionale, è possibile stanziare unicamente accantonamenti specifici e non generici; ogni accantonamento può essere utilizzato solo ed esclusivamente per quelle specifiche spese per le quali era stato inizialmente costituito.

In presenza di *passività potenziali*, il comportamento contabile dell'impresa deve essere diverso; lo IAS 37 definisce una passività potenziale come:

(94) Si noti che quando l'accantonamento è oggetto di attualizzazione, una sua variazione in aumento imputabile al passare del tempo è da rilevarsi come interesse passivo.

a) una possibile obbligazione che scaturisce da eventi passati, la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti non totalmente controllabili dall'impresa:

- b) una obbligazione attuale derivata da eventi passati, che non viene rilevata in quanto:
- non è probabile che sarà richiesto l'impiego di risorse per estinguere l'obbligazione;
 - l'importo dell'obbligazione non è determinabile con sufficiente attendibilità.

In sostanza, le *passività potenziali* sono quelle passività per le quali la probabilità che si verifichi l'evento deputato a determinare una fuoriuscita di risorse finanziarie è minore della probabilità che l'evento non si verifichi.

Come anticipato, le *passività potenziali* non devono essere rilevate in bilancio; la società è unicamente tenuta a fornire adeguata informativa della passività potenziale negli allegati di bilancio.

In conclusione, per completezza, segnaliamo che simmetricamente a quanto previsto per le passività potenziali, lo IAS 37 (95) prescrive che le *attività potenziali* non devono essere rilevate in bilancio, in quanto si potrebbe configurare l'iscrizione di un ricavo che potrebbe non essere mai realizzato; l'azienda dovrà fornire esauriente informazione dell'esistenza di una attività potenziale. Sono *attività potenziali* quelle attività possibili, che derivano da eventi passati e la cui esistenza è condizionata al verificarsi di uno o più eventi futuri incerti non pienamente controllabili dall'impresa (96).

3.6.2. Il trattamento di fine rapporto.

Sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (TFR), i principi contabili nazionali e quelli internazionali di-

(95) IAS 37 paragrafo 20.

(96) È possibile iscriverne in bilancio passività potenziali identificabili solo nell'ambito di una operazione di aggregazione aziendale, disciplinata dall'IFRS 3.

sporgono modalità di rilevazione e di valutazione profondamente diverse; ciò è dovuto al fatto che il TFR, così come disciplinato nel nostro ordinamento dall'art. 2120 del Codice Civile, rappresenta una voce tipica del bilancio nazionale, che non trova una apposizione corrispondente nel bilancio predisposto secondo gli IAS/IFRS.

Nell'attuale disciplina italiana, il TFR rappresenta a tutti gli effetti un elemento della retribuzione che ha la particolarità di essere erogato al dipendente in un'unica soluzione al momento di cessazione del rapporto di lavoro subordinato; il lavoratore acquisisce il diritto alla percezione del trattamento di fine rapporto soltanto per il fatto di aver percepito la retribuzione ordinaria in costanza del rapporto di lavoro, senza la necessità di qualche circostanza o condizione particolare. È evidente in questo contesto l'origine retributiva e la funzione di previdenza di questa "retribuzione addizionale" che matura annualmente a favore del lavoratore il cui regolamento monetario è differito al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Nei principi contabili internazionali, invece, il TFR (*termination benefits*) ha origini e finalità profondamente diverse; l'unico elemento di contatto con la disciplina nazionale riguarda il fatto che trattasi di una erogazione di compensi che avviene in un'unica soluzione in occasione della cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Nel contesto dei principi internazionali il TFR assume una connotazione risarcitoria e una funzione di incentivo, in quanto è inteso come quel compenso che viene erogato al dipendente alla fine del rapporto di lavoro in occasione della decisione unilaterale di terminare il rapporto di lavoro, oppure simmetricamente, come quel compenso che il dipendente è disposto ad accettare in occasione delle proprie dimissioni volontarie.

In merito alla rilevazione del TFR come debito o come fondo, nell'impostazione dei principi contabili internazionali, il riferimento è allo IAS 37 - *Accantonamenti, attività e passività potenziali* e lo IAS - 19 *Benefici ai dipendenti*. Lo IAS 37, di fatto, trattandosi il TFR di un accantonamento a un fondo del passivo, disciplina l'informativa da rendere allegata al bilancio

sulla natura dell'obbligazione e la tempistica della prevista erogazione; la disciplina contabile, invece, è contenuta nel principio IAS 19.

Lo IAS 19 - *Benefici ai dipendenti*, tratta la modalità di rilevazione di tutti i benefici maturati dall'impresa nei confronti dei dipendenti, ad eccezione delle *stock option* per le quali si applica l'IFRS 2.

I benefici ai dipendenti rappresentano in via generale tutte le forme di remunerazione spettanti ai dipendenti in cambio dell'attività di lavoro prestata a favore dell'impresa; si individuano 5 categorie di benefici:

1. benefici a breve termine (*Short-term employee benefits*): comprendono salari, stipendi, contributi per oneri sociali, indennità sostitutive di ferie e assenze per malattia, partecipazioni agli utili, incentivi e benefici in natura;
2. benefici successivi al rapporto di lavoro (*Post-employment benefits*): pensioni, benefici previdenziali, assicurazioni sulla vita e assistenza medica successiva al rapporto di lavoro;
3. altri benefici a lungo termine ai dipendenti (*Other long-term employee benefits*): permessi di anzianità, anni sabatici, premi per anniversari, indennità per invalidità e, se dovuti dopo dodici mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni differite, incentivi e compartecipazioni agli utili;
4. benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro (*termination benefits*)
5. benefici retributivi sotto forma di partecipazioni al capitale (*equity compensation*).

L'azienda deve rilevare un costo quando utilizza i benefici economici ritirati dall'attività lavorativa prestata dai dipendenti in cambio di remunerazioni, mentre deve rilevare una passività quando è previsto che i benefici siano da erogare al dipendente in futuro.

L'impianto degli IAS separa quindi nettamente i benefici a breve termine, dovuti entro 12 mesi dalla fine dell'esercizio, dai benefici a lungo termine, dovuti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, o a causa della cessazione del rapporto di lavoro.

Il principio contabile internazionale divide i compensi da corrispondere successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro in due categorie:

— *programmi a contribuzione definita*: sono piani di benefici ai dipendenti, successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro, in ragione dei quali l'azienda versa dei contributi fissi a un soggetto esterno distinto (un fondo), che provvederà poi a erogare la prestazione al dipendente cessato;

— *programmi a benefici definiti*: sono piani di benefici ai dipendenti, successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, in cui l'impresa si impegna a garantire una determinata prestazione fissa al dipendente. In questo caso l'impresa può anche ricorrere ad un soggetto esterno (un fondo), ma è comunque tenuta ad intervenire integrando la prestazione del fondo qualora questa risulti insufficiente rispetto al livello definito e da garantire.

Il TFR calcolato secondo la prassi nazionale rientra in questa seconda categoria, ovvero è assimilabile ad un beneficio successivo al rapporto di lavoro, del tipo piani a benefici definiti (97), il cui ammontare deve essere calcolato tenendo conto sia di quanto maturato alla data di riferimento del bilancio, sia dell'ammontare stimato che sarà presumibilmente dovuto in futuro.

La contabilizzazione dei piani a benefici definiti prevista dagli IAS, è incardinata sulla finalità di stimare attraverso tecniche attuariali l'importo che si renderà dovuto alla presumibile data di cessazione del rapporto di lavoro, tenendo conto dei servizi di lavoro che saranno resi in futuro e degli incrementi salariali previsti; il valore dell'obbligazione poi è, come di consueto, soggetto a un processo di attualizzazione (anche se è dovuta, tutta o in parte entro 12 mesi).

L'importo contabilizzato come passività relativa al TFR, è pari a (98):

(97) Posizione dell'IFRIC, e dell'O.I.C.

(98) IAS 19 paragrafo 54.

— il valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti alla data di riferimento del bilancio;

— aumentato o diminuito degli eventuali utili o perdite attuariali non contabilizzati;

— ridotto del costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate e non ancora rilevate;

— ridotto del *fair value* delle eventuali attività correlate all'estinzione del piano.

Con l'impiego di tecniche attuariali viene stimato in modo affidabile l'importo corrispondente ai benefici maturati e spettanti ai dipendenti in cambio dell'attività lavorativa già prestata dall'inizio del rapporto di lavoro e fino alla data di riferimento del bilancio. Per determinare il valore attuale dell'obbligazione relativa ai benefici, si applica il *Metodo della Proiezione Unitaria del Credito*, che in base a specifiche ipotesi attuariali attribuisce i benefici ai periodi di lavoro, e permette di tener conto del tempo che trascorrerà prima dell'effettivo pagamento; con questo metodo di calcolo attuariale, ogni periodo di lavoro è considerato fonte di una unità aggiuntiva di benefici, e ogni unità viene misurata autonomamente in ragione all'attività lavorativa prestata.

Appare evidente che la metodologia di formazione e di calcolo del TFR prevista dai principi internazionali mira a determinare l'ammontare che presumibilmente sarà dovuto alla cessazione del rapporto di lavoro; la diversa prospettiva rispetto alla normativa italiana, comporta che alcune delle previsioni tipiche dello IAS 19 non siano immediatamente applicabili alla prassi italiana. Nel contesto degli IAS/IFRS, per stimare nel miglior modo possibile l'entità dell'accantonamento al fondo TFR, è necessario fare riferimento a ipotesi e a valutazioni di tipo attuariale che devono essere obiettive e coerenti, basate sia su variabili demografiche (mortalità dei dipendenti, rotazione del personale) sia su variabili finanziarie ed economiche (tasso di sconto, tasso di crescita delle retribuzioni future e dei benefici futuri); a seconda della prevalenza di un effetto rispetto all'altro, è frequente l'emersione di alcune delle differenze tra l'ammontare accantonato in conformità dei principi

internazionali e quello calcolato in ossequio della disciplina civilistica (99).

(99) Giova sottolineare che nel conteggio complessivo del valore attuale dei benefici, concorrono due procedimenti che hanno effetto opposto l'uno con l'altro: il procedimento di calcolo implementato dall'attuario, che cattura gli effetti dei futuri sviluppi del rapporto di lavoro, tende a far aumentare l'importo del TER, mentre l'attualizzazione dei benefici, riportando "indietro" nel tempo valori futuri, tende a ridurre l'importo dell'accantonamento; la variazione finale dipenderà dall'entità relativa delle due variazioni contemplate.

CAPITOLO XV

INTRODUZIONE AL BILANCIO CONSOLIDATO (1)

(di *Claudio Teodori*)

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Il gruppo di imprese ed il bilancio consolidato. — 3. L'area di consolidamento. — 4. Le precondizioni al consolidamento. — 5. I metodi e le teorie di consolidamento. — 6. Le operazioni intragrappo. — 7. I metodi di valutazione delle partecipazioni in imprese non consolidate. — 8. La forma e la struttura del bilancio consolidato. — 9. La bozza di articolato O.I.C. (cenni).

1. PREMESSA.

Scopo del capitolo è fornire al lettore, con valenza introduttiva, gli elementi essenziali per la comprensione del bilancio consolidato, ponendo l'attenzione sulle aree critiche della metodologia di costruzione, la quale è articolata nelle seguenti fasi:

- a) individuazione dell'obbligo di predisposizione e delle imprese da sottoporre a consolidamento (area di consolidamento e casi di esclusione);
- b) predisposizione di bilanci omogenei per le società da consolidare;
- c) integrazione dei bilanci delle imprese componenti l'area di consolidamento (metodi di consolidamento);

(1) Le tematiche relative al bilancio consolidato sono affrontate in modo ampio e con l'aiuto di esemplificazioni, in C. TEODORI, *Il bilancio consolidato. La metodologia di costruzione e il profilo informativo*, Giuffrè, Milano, 2003, collegato al presente volume. Questo capitolo ne rappresenta un sintetico e rivisto estratto.